



Senato della Repubblica  
XVII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2575**

Delega al Governo per garantire il conseguimento della tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali

# Indice

1. DDL S. 2575 - XVII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 2575 .....	4
1.3. Trattazione in Commissione .....	6
1.3.1. Sedute .....	7
1.3.2. Resoconti sommari .....	10
1.3.2.1. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) .....	11
1.3.2.1.1. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 291 (pom.) del 22/02/2017 .....	12
1.3.2.1.2. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 166 (pom.) dell'08/03/2017 .....	31
1.3.2.1.3. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 296 (pom.) dell'08/03/2017 .....	32
1.3.2.1.4. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 168 (pom.) del 21/03/2017 .....	36
1.3.2.1.5. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 298 (pom.) del 21/03/2017 .....	37
1.3.2.1.6. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 170 (pom.) dell'11/04/2017 .....	46
1.3.2.1.7. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 305 (pom.) dell'11/04/2017 .....	47
1.3.2.1.8. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 174 (pom.) del 03/05/2017 .....	52
1.3.2.1.9. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 310 (ant.) del 04/05/2017	53
1.3.2.1.10. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 179 (pom.) del 23/05/2017 .....	56
1.3.2.1.11. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 313 (pom.) del 23/05/2017 .....	57
1.3.2.1.12. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 180 (pom.) del 24/05/2017 .....	72
1.3.2.1.13. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 314 (pom.) del 24/05/2017 .....	73
1.3.2.1.14. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 185 (pom.) del 14/06/2017 .....	76
1.3.2.1.15. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 190 (pom.) del	

28/06/2017 .....	77
1.3.2.1.16. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 322 (pom.) del 04/07/2017 .....	78
1.3.2.1.17. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 202 (pom.) del 27/09/2017 .....	83
1.3.2.1.18. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 341 (pom.) dell'11/10/2017 .....	84
1.3.2.1.19. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 346 (pom.) del 31/10/2017 .....	90
1.4. Trattazione in consultiva .....	104
1.4.1. Sedute .....	105
1.4.2. Resoconti sommari .....	106
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....	107
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 216 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/12/2017 .....	108

## **1. DDL S. 2575 - XVII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2575  
**XVII Legislatura**

---

Delega al Governo per garantire il conseguimento della tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali

**Titolo breve:** *delega per tracciabilità autori di contenuti nelle reti sociali*

---

Iter

**31 ottobre 2017:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2575** in corso di esame in commissione

---

Iniziativa Parlamentare

**Lorenzo Battista** ( [Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#) )

**Cofirmatari**

**Luis Alberto Orellana** ( [Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#) ), **Franco Panizza** ( [Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#) )

**Vittorio Fravezzi** ( [Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#) ) (aggiunge firma in data 6 marzo 2017)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Presentato in data **21 ottobre 2016**; annunciato nella seduta ant. n. 707 del 25 ottobre 2016.

Classificazione TESEO

COMUNITA' TELEMATICHE E SOCIAL NETWORKS , SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

**Articoli**

TUTELA DELLA RISERVATEZZA (Art.1), BASI DI DATI (Art.1), REATI INFORMATICI (Art.1), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1), INTERNET (Art.1), SOFTWARE (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Raffaele Ranucci** (PD) (dato conto della nomina il 22 febbraio 2017)

Assegnazione

Assegnato alla **8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)** in sede referente il 25 gennaio 2017. Annuncio nella seduta pom. n. 748 del 25 gennaio 2017.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2575

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 2575**

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BATTISTA**, **ORELLANA** e **PANIZZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2016

Delega al Governo per garantire il conseguimento della tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali

Onorevoli Senatori. -- L'era in cui viviamo è convenzionalmente definita «dell'informazione». Questo concetto nuovo, nato in ambito tecnologico ma che ha contaminato un gran numero di discipline scientifiche, ha permesso la conoscenza, la ricerca, la formazione e la trasmissione di informazioni molte volte destinate a pochi.

L'informazione che ne deriva, per sua natura espansiva proprio perché produce altra informazione, si contraddistingue per qualità e quantità di notizie con l'eventualità, molte volte concreta, di essere alterata e modificata.

Sicuramente lo sviluppo di *internet* ha potenziato tutto questo in modo esponenziale: una certa notizia, una volta immessa nel circuito telematico, si diffonde rapidamente con modalità definite virali e diventa reperibile -- a volte addirittura non tracciabile -- a distanza di anni.

Anche l'utilizzo illecito e smodato dei cosiddetti *social network*, nonché la diffusione delle affermazioni che compaiono su tali siti, devono far pensare ad una regolamentazione o dei «filtri» di autenticazione, per tutelare allo stesso tempo la libertà di espressione ma anche il pericolo di degenerazioni, offese o cattiva informazione.

Un altro aspetto, poi, è che la rete, attraverso i suoi utenti, si autoalimenta di contenuti informativi riproducendo repliche e creando nuove, ma pur sempre identiche, fonti di informazione. Il pregiudizio prodotto diventa oggettivamente irreparabile se si considerano le caratteristiche proprie della rete, per le quali risulta spesso impossibile che una data notizia, una volta immessa, possa essere definitivamente eliminata dal mondo del *web*, essendo destinata a quella che è stata definita «eternità mediatica».

La permanenza o la ultrattività dell'articolo sulla rete, come anche un commento sui *social network*, circola incessantemente attraverso i canali telematici, dal momento che altri siti *web* richiamano a loro volta contenuti informativi presenti altrove, creando un percorso ininterrotto e senza fine.

Nondimeno, l'interazione, il confronto e il dibattito in rete che derivano dalla interconnessione tra più soggetti, possono generare a volte contenuti giuridicamente rilevanti.

Di qui l'importanza di accedere e padroneggiare con consapevolezza le nuove tecnologie digitali, ormai veicoli privilegiati di trasmissione di informazioni e saperi.

Rendere trasparente il sistema delle piattaforme sociali, ha degli effetti sia in termini di qualità delle informazioni che di sicurezza per le notizie ivi contenute perciò, rappresenta sia una garanzia per l'accesso alle informazioni, ma anche un uso responsabile del confronto virtuale. Prevedere, quindi, sistemi e servizi tecnologici, nonché una adeguata regolamentazione che permettano la tracciabilità dell'attività dell'utente-autore è ormai priorità sia dal punto di vista sociale che normativo.

L'articolato proposto prevede una delega al Governo per l'introduzione di sistemi, servizi tecnologici e idonea regolamentazione, atti a garantire la tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali da parte delle autorità competenti in caso di reati commessi mediante *internet*.

Per i motivi sopra illustrati auspichiamo una celere approvazione del presente disegno di legge delega.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. Allo scopo di riconoscere piena tutela dell'identità personale nelle piattaforme di reti sociali, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi finalizzati al conseguimento della tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali, anche al fine dell'intervento da parte delle autorità competenti in caso di reati commessi mediante *internet*.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fermo restando quanto stabilito dal titolo V del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedere l'introduzione di sistemi, servizi tecnologici e idonea regolamentazione, atti a garantire la certezza della tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali, anche al fine dell'intervento da parte delle autorità competenti in caso di reati commessi mediante *internet*;

b) adeguare la normativa vigente in materia di conservazione dei dati di traffico, al fine di rendere certa ed efficace la tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali da parte delle autorità competenti;

c) prevedere un sistema sanzionatorio individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione per i soggetti interessati dalla normativa introdotta dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge.

3. Lo schema o gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1, ovvero successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2 e con la procedura di cui al comma 3.

5. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2575  
**XVII Legislatura**

---

Delega al Governo per garantire il conseguimento della tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali

**Titolo breve:** *delega per tracciabilità autori di contenuti nelle reti sociali*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente

[N\\_291 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2017

[N\\_166 \(pom.\)](#)

8 marzo 2017

Audizione  
informale

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N\\_296 \(pom.\)](#)

8 marzo 2017

Sulla  
pubblicazione dei  
documenti  
acquisiti

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente

[N\\_168 \(pom.\)](#)

21 marzo 2017

Audizione  
informale

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N\\_298 \(pom.\)](#)

21 marzo 2017

Sulla  
pubblicazione dei  
documenti  
acquisiti

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente

<a href="#">N_170 (pom.)</a> 11 aprile 2017 <b>Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi</b> 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)	Audizione informale
<a href="#">N_305 (pom.)</a> 11 aprile 2017 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente	Sulla pubblicazione dei documenti acquisiti
<a href="#">N_174 (pom.)</a> 3 maggio 2017 <b>Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi</b> 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)	Audizione informale
<a href="#">N_310 (ant.)</a> 4 maggio 2017	Sulla pubblicazione dei documenti acquisiti
<a href="#">N_179 (pom.)</a> 23 maggio 2017 <b>Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi</b>	(Audizione informale)
<a href="#">N_313 (pom.)</a> 23 maggio 2017 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente	Sulla pubblicazione di documenti acquisiti
<a href="#">N_180 (pom.)</a> 24 maggio 2017 <b>Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi</b> 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)	Audizione informale
<a href="#">N_314 (pom.)</a> 24 maggio 2017	Sulla pubblicazione dei documenti acquisiti
8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente	
<a href="#">N_185 (pom.)</a> 14 giugno 2017 <b>Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi</b> 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)	Audizione informale

<a href="#">N. 190 (pom.)</a> 28 giugno 2017 <b>Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi</b>	(Audizioni informali)
<a href="#">N. 322 (pom.)</a> 4 luglio 2017	Sulla pubblicazione dei documenti acquisiti
8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente	
<a href="#">N. 202 (pom.)</a> 27 settembre 2017 <b>Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi</b>	Audizione informale
<a href="#">N. 341 (pom.)</a> 11 ottobre 2017	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 26 ottobre 2017 alle ore 12:00
<a href="#">N. 346 (pom.)</a> 31 ottobre 2017	(Proposte emendative allegate al resoconto)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 8<sup>^</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)**

# 1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 291 (pom.) del 22/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MERCLEDÌ 22 FEBBRAIO 2017  
291ª Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*  
[Stefano ESPOSITO](#)

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2575) BATTISTA ed altri. - Delega al Governo per garantire il conseguimento della tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali**  
(Esame e rinvio)

Il relatore [RANUCCI](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, presentato dal senatore Battista ed altri, che contiene una delega al Governo per garantire il conseguimento della tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali.

La relazione che accompagna il provvedimento, richiamando l'uso sempre più ampio e pervasivo di *internet* e in particolare dei *social network*, evidenzia il problema dell'introduzione di forme di regolamentazione o di filtri di autenticazione che possano conciliare la tutela della libertà di espressione con la necessità di evitare degenerazioni o offese, anche alla luce del perdurare delle notizie immesse e rilanciate sui siti *web* e sulle piattaforme sociali. Di qui l'iniziativa finalizzata a introdurre una regolamentazione che permetta la tracciabilità dell'identità di chi introduce contenuti nelle piattaforme sociali, per garantire la trasparenza e la responsabilizzazione degli utenti.

Si sofferma poi sul contenuto del disegno di legge, che consta di un solo articolo.

In particolare, il comma 1 fissa in dodici mesi il termine entro il quale il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati al conseguimento della tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali, anche al fine dell'intervento da parte delle autorità competenti in caso di reati commessi mediante *internet*.

Il comma 2 individua i criteri e i principi direttivi cui attenersi nell'esercizio della delega nell'introduzione di sistemi, di servizi tecnologici e di una idonea regolamentazione, atti a garantire la certezza della tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti sulle piattaforme sociali; nell'adeguamento della normativa vigente in materia di conservazione dei dati di traffico, al fine di rendere certa ed efficace la tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti; nella previsione di un sistema sanzionatorio efficace, dissuasivo e proporzionale alla gravità della violazione commessa.

Il comma 3 disciplina la procedura per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega.

Il comma 4 fissa ad un anno il termine per l'introduzione di eventuali disposizioni integrative e correttive.

Il comma 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Osserva infine che le forze dell'ordine, allorquando richieste dalla magistratura, già svolgono attività di indagine per rintracciare coloro che inseriscano determinati contenuti su *internet*. Sarebbe quindi opportuno verificare quali modifiche della legislazione vigente, attraverso il provvedimento in esame, possano essere introdotte per migliorare e rendere più efficace tale attività. A tal fine, propone pertanto di svolgere un ciclo di audizioni informali con tutti i soggetti preposti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(2670) Deputato Maria IACONO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

La relatrice **CANTINI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa dell'onorevole Maria Iacono ed altri deputati, che giunge in Senato dopo un ampio e approfondito esame da parte della Camera dei deputati. Sul nuovo testo, elaborato dal comitato ristretto appositamente istituito presso la IX Commissione della Camera anche sulla base delle numerose audizioni svolte, si è raggiunta una larga convergenza e il disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento con il voto favorevole di tutti i deputati presenti.

Richiama quindi le finalità del provvedimento, come enunciate all'articolo 1, che sono la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, nonché dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle. Ulteriore obiettivo è quello di disciplinare l'utilizzo dei ferrocicli.

In via generale, l'individuazione delle tratte ferroviarie da destinare ad uso turistico viene rinviata dall'articolo 2 ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni. Il requisito richiesto è che si tratti di tratte ferroviarie, dismesse o sospese, caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, suscettibili di essere utilizzate e valorizzate, purché sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri nell'ambito del Contratto di programma con Rete ferroviaria italiana ovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione agli investimenti per l'infrastruttura ferroviaria di competenza.

In deroga a tale norma, viene poi riportato specificamente un elenco di linee ferroviarie suscettibili di essere classificate, sempre con decreto ministeriale, come tratte ferroviarie ad uso turistico. Anche in



questo caso, la condizione è che risultino finanziate a carico del Contratto di programma con RFI o dalle regioni e che queste ultime non ne chiedano espressamente l'esclusione al Ministero delle infrastrutture. Il mutare di tali condizioni determina una revisione della relativa classificazione.

L'articolo dispone poi che i tracciati ferroviari e le relative infrastrutture possano essere utilizzati e valorizzati per le finalità della legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando il rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al [decreto legislativo n. 42 del 2004](#) e l'attenzione agli aspetti culturali e artistici.

L'articolo 3 introduce la definizione di rota bilistoriciedirota bilituristicie ne prevede l'iscrizione nell'ambito del Registro di immatricolazione nazionale, in un'apposita sezione disciplinata con un successivo decreto ministeriale, con costi a carico del richiedente e a cura dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria. La norma descrive le modalità per l'iscrizione. I rota bilistoriciedituristicinonidoneiallacircolazione possono essere iscritti in un apposito albotenuto dalla Fondazione Ferrovie dello Stato. La determinazione dei requisiti idoneità alla circolazione è rimessa ad un decreto del Ministro delle infrastrutture, fatta salva la vigilanza sulla sicurezza.

L'articolo 4 precisa che le tratte ferroviarie ad uso turistico, le stazioni e le relative opere d'arte pertinenti restano nella disponibilità dei soggetti proprietario concessionari, che sono responsabili del mantenimento in esercizio, nonché della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza delle medesime infrastrutture. Come già accennato, tutti gli interventi da effettuare sulle tratte ferroviarie sono realizzabili se finanziati nell'ambito del Contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero, con riferimento alle infrastrutture ferroviarie regionali, nell'ambito dell'erogazione di risorse destinate ad ciascuna regione e a tali investimenti. Successivi provvedimenti definiranno le tariffe da corrispondere al gestore per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

L'articolo 5 detta le norme per l'affidamento dei servizi di trasporto turistico e di tutte le attività commerciali connesse da parte delle amministrazioni competenti, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento di operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del Codice degli appalti su motivi di esclusione.

L'articolo specifica in oltre le modalità per la presentazione, da parte degli operatori interessati, delle domande per candidarsi alla gestione, che devono essere indirizzate al Ministero delle infrastrutture, per le tratte di competenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, e alle regioni coinvolte, per le ferrovie regionali, con tutte le relative informazioni.

Il Ministero delle infrastrutture può formulare un'indagine motivata alla presentazione della candidatura o della manifestazione di interesse, qualora il soggetto non risulti idoneo alla gestione dei servizi, previa acquisizione e riparazione da parte delle varie amministrazioni coinvolte.

È poi stabilito che alle procedure di affidamento si applichino, ove non corrano i presupposti, le disposizioni del Codice degli appalti e viene fatta salva la facoltà di affidamenti diretti in favore delle associazioni di promozione sociale, degli enti di volontariato, delle organizzazioni non governative e delle cooperative sociali.

L'articolo 6 demanda la definizione dei livelli di sicurezza che devono essere garantiti per la circolazione dei rota bilistoriciedituristiciedeirotabiliordinarisulletratteturisticheall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, che è tenuta ad indicare un elenco di possibili misure compensative o mitigative del rischio.

L'articolo 7 stabilisce poi che, al fine di svolgere i servizi di trasporto sulle tratte ferroviarie ad uso turistico, i rota bilistoriciedituristici possano circolare anche su tratte della infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale, purché sia disponibile la relativa traccia o raria e vengano rispettate le misure di sicurezza fissate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

L'articolo 8 prevede che i soggetti che hanno in gestione i servizi di trasporto turistico e le attività commerciali connesse possano avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione di associazioni e organizzazioni di volontariato con specifica esperienza e competenza in settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale.

L'articolo 9 dispone che il gestore dei servizi di trasporto e delle altre attività assicurili l'integrazione delle iniziative turistico-ricreative connesse ai servizi con le attività di promozione e valorizzazione del territorio svolte dagli enti locali interessati.

L'articolo 10 disciplina l'utilizzo dei ferrocicli sulle linee ferroviarie dismesse o sospese, purché si eviti comunque

ueogniformadipromiscuitàconlacircolazioneideitreni.

L'articolo11,infine,contienelaclausoladiinvarianzafinanziaria.

&nbsp;

Siapreladiscussione generale.

&nbsp;

Il senatore [SCIBONA](#) (M5S) osserva che la tematica del disegno di legge in esame è di grandissimo interesse, in quanto attraverso le ferrovie turistiche si potrebbe contribuire al rilancio economico di molte zone del Paese. Data la condivisione unanime del testo manifestata alla Camera tra tutte le forze politiche, propone di chiedere il trasferimento dell'esame in sede deliberante, al fine di giungere ad una rapida approvazione.

Il senatore [Maurizio ROSSI](#) (Misto-LC) ricorda che nella regione Liguria è stato avviato il progetto per il rilancio e l'ampliamento di una ferrovia turistica di grande pregio, la linea Genova-Casella. Chiede quindi alla relatrice di valutare la possibilità di inserire tale tratta nell'elenco presente nel disegno di legge.

Il [PRESIDENTE](#), fermo restando l'esito dell'esame che sarà svolto in Commissione, ricorda che qualsiasi modifica che venisse apportata al testo comporterebbe la necessità di una nuova lettura da parte della Camera dei deputati, che sembra in contraddizione con la richiesta di trasferimento in deliberante, che è invece funzionale ad un'approvazione rapida del provvedimento.

Il senatore [BORIOLI](#) (PD) ringrazia la relatrice per la sua ampia esposizione. Ritiene anch'egli che l'elenco delle ferrovie turistiche individuate dall'articolo 2, comma 2, del disegno di legge non possa considerarsi esaustivo e chiede che sia comunque garantito un meccanismo flessibile per poter inserire anche altre linee ferroviarie di grande valore storico-culturale, come la Genova-Casella ricordata dal senatore Maurizio Rossi.

La relatrice [CANTINI](#) (PD) condivide la richiesta di trasferimento dell'esame in deliberante. Fa presente che il provvedimento è assai complesso, anche da un punto di vista tecnico, ed è frutto di un lavoro lungo ed accurato svolto presso la Camera dei deputati e condiviso da tutte le forze politiche. L'iniziativa ha riscosso l'apprezzamento anche di tutte le associazioni che si occupano di ferrovie turistiche ed è quindi molto atteso, anche perché può contribuire effettivamente allo sviluppo economico di molti territori.

Da contatti informali già in corso con il Governo, segnala che il testo è condiviso anche dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che è peraltro chiamato a un ruolo centrale nella concreta applicazione del provvedimento, attraverso l'emanazione di una serie di decreti attuativi. Per quanto riguarda la possibilità di inserire ulteriori tratte ferroviarie, ritiene che l'elenco contenuto nell'articolo 2, comma 2, non dovrebbe essere modificato, proprio per consentire una rapida approvazione. L'elenco è comunque solo una base di partenza e, con la procedura prevista dall'articolo 2, comma 1, può essere integrato o modificato, anche su proposta delle regioni interessate, che dovrebbero avere anzi un ruolo propulsivo al riguardo.

Il [PRESIDENTE](#) chiede ai rappresentanti dei Gruppi presenti in Commissione quale sia la loro valutazione circa la richiesta di trasferimento dell'esame in sede deliberante.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD), in qualità di capogruppo del Partito Democratico, ricorda che vi sono state richieste di trasferimento in sede deliberante per altri disegni di legge all'esame della Commissione. Per evidenti ragioni di equilibrio, oltre che per assicurare un ordinato svolgimento dei lavori, ritiene

che occorra fare una valutazione complessiva di tutte le suddette richieste, al fine di addivenire ad un'intesa tra le forze politiche.

Il senatore [CROSIO](#) (*LN-Aut*), in qualità di rappresentante della Lega Nord, pur riservandosi di valutare meglio nel merito il disegno di legge, condivide le considerazioni del senatore Filippi sull'esigenza di svolgere una valutazione complessiva su tutti i provvedimenti per i quali si è proposto di richiedere il trasferimento in sede deliberante.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di informare il presidente Matteoli delle considerazioni emerse nel dibattito per le opportune decisioni, che potranno essere assunte nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Il seguito dell'esame è rinviato.

[\(2603\) CROSIO.](#) - *Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178*

[\(2452\) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri.](#) - *Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178*

[\(2545\) Manuela GRANAIOLA.](#) - *Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono stati depositati un ordine del giorno e una serie di emendamenti al disegno di legge n. 2603 (pubblicati in allegato), il cui esame inizierà la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione**

**europa) (n. 915)**

(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

La relatrice **CARDINALI** (PD) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), che tiene conto delle considerazioni emerse nel dibattito.

Il senatore **CIOFFI** (M5S), pur apprezzando alcune parti della proposta di parere, preannuncia il voto contrario della sua parte politica. Vi sono infatti, negli impegni al Governo, alcune indicazioni che ritiene non condivisibili, a cominciare dalla richiesta di completamento dei valichi ferroviari transalpini di cui alla lettera c) della proposta, anche se ritiene positivo il richiamo all'esigenza di favorire i collegamenti verso l'Est e le grandi correnti di traffico provenienti dall'Asia.

In merito alla lettera d), in materia di autotrasporto, si chiede se l'impegno per aumentare gli investimenti nel settore non sia in contraddizione con l'esigenza di spostare sempre di più il traffico merci dalla strada alla ferrovia.

Suggerisce infine di integrare l'osservazione di cui alla lettera h) con l'invito ad evitare politiche di *dumping* da parte di alcuni vettori aerei, come l'irlandese Ryanair.

Il senatore **Maurizio ROSSI** (Misto-LC) si sofferma sul richiamo alla banda di frequenza dei 700 Mhz contenuto nella proposta di parere. Ricorda che l'Unione europea intende liberare, entro il 2020, tale porzione di frequenza dalle trasmissioni televisive del digitale terrestre per metterla a disposizione dei servizi di telefonia mobile dei nuovi sistemi 5G. Si tratta di un progetto strategico per l'Unione europea, rispetto al quale esprime però la preoccupazione che l'Italia non riesca a rispettare gli impegni, essendo l'unico Paese ad aver chiesto un rinvio del termine di due anni (dal 2020 al 2022) a causa delle pressioni del duopolio televisivo RAI-Mediaset.

Inoltre, l'Italia potrebbe disattendere anche l'impegno di predisporre, entro il 30 giugno 2017, il nuovo Piano di assegnazione delle frequenze, propedeutico alla riallocazione delle trasmissioni televisive. La situazione caotica delle frequenze televisive in Italia, complicata anche dalle interferenze nelle zone di confine, rischia infatti di bloccare tutto il processo. Ricorda che, per poter rispettare anche la scadenza del 2022, l'Italia deve prima adottare il nuovo *standard* di trasmissione televisiva sul digitale terrestre DVB-T2, che consentirà alle emittenti di trasmettere sulla banda al di sotto dei 700 Mhz, ma che richiede anche ingenti investimenti sia per gli operatori che per i cittadini, che dovranno dotarsi di nuovi apparecchi televisivi.

Sollecita pertanto un'audizione del sottosegretario Giacomelli, per conoscere lo stato dell'arte sulla revisione del Piano delle frequenze.

Il senatore **RANUCCI** (PD) ricorda che le questioni sollevate dal senatore Maurizio Rossi erano state puntualmente esaminate dalla Commissione in occasione dell'esame in fase ascendente dell'atto COM (2016) 43 definitivo, che ha poi condotto all'approvazione della risoluzione *Doc.* XVIII, n. 113.

In quella sede, anche attraverso un'interlocuzione con la relatrice del provvedimento dinanzi al Parlamento europeo, onorevole Patrizia Toia, si è sottolineata l'esigenza, da parte dell'Italia, di poter avere due anni in più di tempo per la liberazione della banda 700 proprio per consentire di portare a termine il complesso passaggio al nuovo *standard* televisivo indicato dal senatore Maurizio Rossi, che riveste grande complessità tecnica e presuppone anche una serie di costi per le emittenti e soprattutto per i cittadini.

L'obiettivo resta però quello di arrivare a rendere disponibili le frequenze della banda 700 per le comunicazioni di telefonia mobile in 5G, che sono la prossima frontiera delle telecomunicazioni e

hanno assoluto rilievo strategico.

Il senatore [CIAMPOLILLO](#) (*M5S*) concorda sull'esigenza di mettere quanto prima la banda 700 a disposizione delle trasmissioni telefoniche mobili del 5G: trattandosi di una porzione di spettro a bassa frequenza, essa consente infatti ai segnali di penetrare con facilità all'interno degli edifici, garantendo quindi una copertura più ampia e affidabile della rete.

Ciononostante, ritiene anch'egli che, nelle more del completamento del processo di transizione, occorra comunque garantire alle emittenti televisive una capacità trasmissiva adeguata, anche in considerazione degli investimenti che le stesse hanno fatto per l'ottenimento delle attuali frequenze. Si unisce quindi alla richiesta di poter ascoltare quanto prima il sottosegretario Giacomelli su tali temi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere della relatrice, che risulta pertanto approvata.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [CIAMPOLILLO](#) (*M5S*) sollecita lo svolgimento dell'audizione dei vertici della Telecom, più volte richiesta.

Il senatore [Maurizio ROSSI](#) (*Misto-LC*) fa presente che le nuove autorità di sistema portuale stanno incontrando molte difficoltà nella composizione degli organi di governo dei porti previsti dalla nuova disciplina di cui al decreto legislativo n. 169 del 2016 (comitato di gestione e organismo di partenariato), anche a causa delle ambiguità delle relative disposizioni, per le quali è in atto anche un confronto con l'Autorità nazionale anticorruzione. Poiché si è in una situazione di stallo ormai insostenibile, sollecita iniziative della Commissione per contribuire alla risoluzione.

Il senatore [FILIPPI](#) (*PD*) osserva che le difficoltà a cui ha accennato il senatore Maurizio Rossi riguardano soprattutto i criteri di scelta del rappresentante del sindaco nel comitato di gestione e dei vari componenti dell'organismo di partenariato. In proposito, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrebbe aver recentemente emanato una circolare esplicativa che potrebbe aiutare a sbloccare la situazione.

Ritiene comunque che, essendo ormai quasi completata la nomina dei presidenti delle nuove autorità di sistema portuale, sia opportuno audire il Ministro Delrio per conoscere lo stato di avanzamento del processo di riforma, anche in relazione all'emanazione del regolamento sulle concessioni portuali, da tempo atteso.

Chiede poi di ascoltare quanto prima anche il gestore della piattaforma logistica nazionale, per poter acquisire informazioni sul completamento della infrastruttura, per la quale sono state investite ingenti risorse.

Il [PRESIDENTE](#), con riferimento alla richiesta di audizione dei vertici di Telecom, informa che sono in corso i contatti per svolgere l'incontro nella giornata di martedì 28 marzo, dinanzi alle Commissioni riunite 8a e 10a, nell'ambito dell'affare assegnato n. 645, compatibilmente con gli impegni già

programmati dalle due Commissioni.

A prescindere dagli aspetti organizzativi, sottolinea l'esigenza di svolgere comunque l'audizione, particolarmente urgente in relazione ad una serie di questioni che si sono palesate negli ultimi tempi nel settore delle telecomunicazioni a seguito della riorganizzazione in corso dell'azienda e che hanno anche pesanti ricadute occupazionali.

Si riserva infine di riferire al presidente Matteoli su questa e sulle altre richieste avanzate dai colleghi, per le necessarie valutazioni.

### *SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, previsto al termine della seduta odierna per programmazione lavori, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 915**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza l'atto in titolo,

rilevato che nel Programma di lavoro per il 2017 la Commissione europea ha confermato lo sforzo relativo alla creazione di un mercato unico digitale connesso, per realizzare appieno il potenziale di crescita aggiuntivo ad esso legato, attuando il pacchetto REFIT riguardante l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché le iniziative sulla promozione dell'economia dei dati, i contratti digitali, il diritto d'autore, i geoblocchi, la portabilità, la consegna dei pacchi, i servizi di media audiovisivi, le telecomunicazioni, l'uso della banda dei 700 MHz per i servizi mobili e la recente proposta sul WiFi4EU;

considerato inoltre l'impegno della Commissione per abolire le tariffe di *roaming* internazionale entro il primo semestre del 2017, nonché per valutare i progressi conseguiti per il completamento del mercato unico digitale, identificando i settori in cui occorrono sforzi aggiuntivi e predisponendo le ulteriori proposte eventualmente necessarie;

apprezzate le linee direttrici prospettate dal Governo, nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2017, per sostenere le azioni già intraprese a livello comunitario per l'attuazione della Strategia per il mercato unico digitale, tra le quali in particolare la

proposta di regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *on line*, la revisione della disciplina europea sul diritto di autore, l'iniziativa per il divieto di blocco geografico sulla base della nazionalità o del luogo di stabilimento (cosiddetto *geoblocking*), le proposte in materia di commercio elettronico, la revisione del quadro normativo in materia di reti digitali e servizi innovativi (legate allo sviluppo della banda larga);

valutati altresì positivamente gli impegni del Governo per la politica dei trasporti, per quanto concerne la garanzia di continuità delle opere in corso di realizzazione (in particolare i valichi ferroviari transfrontalieri), la revisione della rete transeuropea e l'estensione dei corridoi multimodali, lo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista ambientale e gli interventi dedicati in modo specifico al trasporto stradale, ferroviario, aereo e marittimo;

esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo:

a) in materia di comunicazioni, intensificare l'azione per il completamento del mercato unico digitale e del relativo quadro normativo, contribuendo ad accelerare l'adozione dei provvedimenti legislativi ancora mancanti e stimolando un approccio flessibile della Commissione che, pur tenendo nella dovuta considerazione la situazione e le esigenze specifiche dei singoli Stati membri (spesso molto diverse tra loro), consenta di giungere in tempi rapidi ad una maggiore armonizzazione delle norme e delle prassi, in coerenza con gli atti di indirizzo in materia già adottati dalla Commissione, tra i quali da ultimo le risoluzioni *Doc. XVIII*, nn.180, 181 e 182;

b) definire l'adozione di linee guida uniformi in materia di aiuti di Stato, con particolare riguardo ad alcuni settori come quello delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da stimolare un più ampio e agevole utilizzo dei relativi fondi pubblici, pur nel rispetto delle regole dell'Unione europea;

c) in materia di infrastrutture, portare a compimento le opere già avviate e cofinanziate dall'Unione europea, con particolare riferimento ai corridoi multimodali che attraversano l'Italia, allo sviluppo dei porti e degli aeroporti *core* della rete transeuropea, nonché al completamento dei valichi ferroviari transalpini. Tra questi, dedicare maggiore attenzione allo sviluppo dei collegamenti con l'Est Europa e con le grandi direttrici di traffico dirette verso l'Asia;

d) per quanto riguarda il trasporto stradale, aumentare gli sforzi per attuare le iniziative contenute nel cosiddetto "Pacchetto stradale", in materia di autotrasporto, sicurezza stradale, aspetti sociali e tariffazione delle infrastrutture. Con particolare riguardo all'autotrasporto, dedicare attenzione prioritaria all'armonizzazione delle norme e delle procedure di applicazione e controllo tra gli Stati membri, favorendo un aumento degli investimenti nel settore per giungere a un assetto più moderno e meno frammentato;

e) in merito ai temi della sicurezza stradale, avviare un ampio confronto in sede europea per sviluppare nuove e più efficaci iniziative volte a conseguire l'obiettivo della riduzione del 50 per cento del numero delle vittime da incidenti stradali entro il 2020, fissato dalla Commissione europea con la comunicazione COM (2010) 389 definitivo del 20 luglio 2010, attraverso la diffusione delle migliori pratiche degli Stati membri e l'adozione di strategie comuni;

f) in tema di trasporto ferroviario, recepire e dare attuazione agli interventi contenuti nel cosiddetto pilastro tecnico del IV pacchetto ferroviario, vigilando sull'applicazione uniforme nell'Unione europea delle regole in materia di sicurezza e interoperabilità, al fine di non determinare un abbassamento dei relativi *standard*, in coerenza con gli atti di indirizzo già adottati in materia dalla

Commissione, in particolare il *Doc.* XVIII, n. 75;

g) riguardo al trasporto marittimo, contribuire al consolidamento della politica europea in materia di *safety* e alla definizione di regole uniformi per gli investimenti nelle infrastrutture e nei servizi portuali;

h) in materia di trasporto aereo, proseguire i negoziati per la stipula di accordi aerei con paesi extracomunitari, a condizioni di reciprocità e tutelando gli interessi dei vettori europei.

## ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2603](#)

**G/2603/1/8**

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2603,

premessi che:

come rilevato anche in sede di audizione sul provvedimento dal Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, la consultazione del registro delle opposizioni è onerosa e questo elemento ha certamente contribuito a determinare la frequente elusione dell'obbligo di verifica preliminare rispetto alle campagne promozionali che le imprese intendono porre in essere;

dalla memoria del Garante emerge che sarebbe opportuno individuare, nell'ambito delle relative modifiche da apportare al regolamento che disciplina il registro, modalità di accesso di nuova generazione per abbassare il costo della consultazione preliminare delle imprese e farla diventare un'operazione estremamente conveniente;

sarebbe ancor più auspicabile che si effettuassero maggiori controlli sul funzionamento del registro e sul rispetto da parte degli operatori delle disposizioni che disciplinano il medesimo registro e, conseguentemente, in caso di accertata violazione, si procedesse con maggiore zelo all'irrogazione delle sanzioni previste,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte ad individuare modalità di accesso al registro di nuova generazione al fine di abbassare il costo della consultazione preliminare da parte degli operatori, prevedendo, eventualmente, delle forme innovative di abbonamento, nonché a garantire, al contempo, che vi siano maggiori controlli sul rispetto da parte dei medesimi operatori delle disposizioni che disciplinano il registro.

Art. 1

**1.1**

[BONERISCO](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e all'articolo 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.».

**1.2**

[BATTISTA](#), [ZELLER](#), [ORELLANA](#), [PALERMO](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Tutti gli interessati che vogliono opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, possono iscriversi, contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate, anche per via telematica o telefonica, al registro pubblico delle opposizioni istituito ai sensi del comma 1



dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.».

### 1.3

#### FISSORE, BORIOLI, CARDINALI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Possono iscriversi, anche per via telematica o telefonica,» e sostituire le parole da: «che vogliono opporsi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «possono accedere per esercitare i diritti previsti dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riferimento a tutti i trattamenti di dati personali detenuti per le finalità di cui al medesimo articolo 7, comma 4, lettera b)»;*

2. *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Con il decreto di cui al successivo comma 3-*ter*, è istituito il registro pubblico delle opposizioni, nel quale ? anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 129 ? sono riportati i trattamenti dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), ed è consentito l'esercizio con modalità semplificate e anche in via telematica dei diritti previsti dagli articoli 7 e 8 del presente decreto";

b) al comma 3-*ter*, sono soppresse le lettere c), d), e), f) e g);

c) dopo il comma 3-*quater*, sono inseriti i seguenti commi:

«3-*quinquies*. Nel registro di cui all'articolo 3-*bis* vengono rese disponibili al cittadino, in via telematica e previa identificazione dell'utente interessato, funzionalità di visualizzazione dati e opzione di revoca del consenso prestato con riferimento ai singoli trattamenti i cui dati personali siano stati raccolti per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), e comunicati al predetto registro in conformità alle disposizioni di cui ai successivi commi.

3-*sexies*. Le funzionalità di cui al comma 3-*quinquies* sono rese disponibili previa comunicazione telematica al registro, da parte dei titolari dei trattamenti di dati personali detenuti per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), di documento informatico contenente riepilogo dei dati personali oggetto di trattamento e indicazione delle finalità del medesimo.

3-*septies*. Le funzionalità previste dal comma 3-*quinquies* del presente articolo sono implementate con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3-*ter*.

3-*octies*. L'obbligo di trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al comma 3-*sexies* comprende tutti i trattamenti di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), e si estende a tutte le variazioni dei dati e delle informazioni oggetto di comunicazione, che dovranno essere inviate al registro entro 15 giorni dalla variazione stessa. Le opzioni di revoca di cui al comma 3-*quinquies* devono essere rese operative dal titolare del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione telematica inviata dal registro.

3-*novies*. Le informazioni e i dati comunicati al registro da parte degli operatori, possono essere visualizzati ed estratti dall'interessato, in formato digitale dal proprio *account*, e costituiscono prova in giudizio in caso di contenzioso con l'operatore stesso, con riguardo all'esistenza del trattamento e ai dati che ne sono oggetto»;

3. *aggiungere in fine i seguenti commi:*

«4-*bis*. Con riferimento ai trattamenti di dati di cui al comma 1, effettuati nel particolare ambito del *telemarketing*, anche in assenza di specifica richiesta dell'interessato, gli operatori o i loro responsabili o gli incaricati del trattamento di dati personali, ad inizio chiamata e in ogni caso prima del messaggio commerciale, indicano con precisione agli interessati come sono stati estratti i loro dati personali, fornendo, altresì, le indicazioni utili alla verifica e modifica delle informazioni fornite mediante il registro di cui all'articolo 130, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'interessato viene, altresì, informato della possibilità di revoca specifica del consenso prestato al

trattamento dei propri dati mediante il medesimo strumento.

*4-ter.* Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei Consumatori e degli Utenti, realizzano e promuovono campagne informative, almeno annuali, rivolte agli abbonati, idonee a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego del telefono o di altro mezzo, anche telematico.

*4-quater.* In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 130, commi 3-*sexies* e 3-*octies*, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 da parte degli operatori titolari dei trattamenti di dati personali detenuti per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b*), del medesimo decreto, si applica la sanzione di cui all'articolo 162, comma 2-*quater*, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003.».

#### **1.4**

[FILIPPI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Possono iscriversi», inserire le seguenti: «, a seguito di loro specifica richiesta».*

#### **1.5**

[PELINO](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [GIBIINO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Possono iscriversi», inserire le seguenti: «, a seguito di loro specifica richiesta».*

#### **1.6**

[BONERISCO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Possono iscriversi» inserire le seguenti: «, a seguito di loro specifica richiesta».*

#### **1.7**

[BATTISTA](#), [ZELLER](#), [ORELLANA](#), [PALERMO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Possono iscriversi», inserire le seguenti: «contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate,».*

#### **1.8**

[BONERISCO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «tutti gli interessati» inserire le seguenti: «, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del predetto regolamento,».*

#### **1.9**

[FILIPPI](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Nel Registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 sono comunque inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.».*

#### **1.10**

[SCIBONA](#), [GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [CIOFFI](#)

*Al comma 2, premettere il seguente periodo: «Nel registro di cui al comma 1 sono comunque inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sia mobili che fisse, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base dati unica.».*

#### **1.11**

[BONERISCO](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «I cittadini» con le parole: «Gli interessati».*

### 1.12

#### [SCIBONA, CIOFFI](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i consensi precedentemente prestati dai cittadini iscritti al registro di cui al comma 1, per il trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, nonché per la cessione di dati a terzi, sono annullati e cessano di produrre effetti.».

### 1.13

#### [SCIBONA, CIOFFI](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i consensi precedentemente prestati dai soggetti iscritti al registro di cui al comma 1, per il trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, nonché per la cessione di dati a terzi, sono annullati e cessano di produrre effetti.».

### 1.14

#### [SCIBONA, CIOFFI](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 comporta la cancellazione automatica di tutti i consensi precedentemente dati dall'interessato per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche se il consenso è stato espresso con strumenti diversi dall'iscrizione negli elenchi telefonici pubblici.».

### 1.15

#### [FILIPPI](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Con l'iscrizione al registro di cui comma 1 si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati.

2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione e la diffusione di dati personali a terzi da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, prodotti o servizi offerti dal titolare del trattamento. Ai sensi dell'articolo 45 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è altresì vietato il trasferimento a terzi, per le medesime finalità, di dati personali oggetto di trattamento verso un Paese non appartenente all'Unione europea quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un adeguato livello di tutela delle persone.

2-quater. Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni del diritto di opposizione disciplinato dalla presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di *call center* per l'effettuazione delle chiamate telefoniche.

2-quinquies. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, in caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla presente legge, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 2-ter, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del medesimo codice. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai periodi precedenti, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o,

nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.».

#### **1.16**

[FILIPPI](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Con l'iscrizione al registro di cui comma 1 si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati».

#### **1.17**

[FILIPPI](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione e la diffusione di dati personali a terzi da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, prodotti o servizi offerti dal titolare del trattamento. È altresì vietato il trasferimento, per le medesime finalità, di dati personali oggetto di trattamento a terzi al di fuori del territorio nazionale.

2-ter. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 2-bis, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.».

#### **1.18**

[FILIPPI](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione e la diffusione di dati personali a terzi da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, prodotti o servizi offerti dal titolare del trattamento. Ai sensi dell'articolo 45 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è altresì vietato il trasferimento a terzi, per le medesime finalità, di dati personali oggetto di trattamento verso un Paese non appartenente all'Unione europea quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un adeguato livello di tutela delle persone.

2-ter. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 2-bis, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.».

#### **1.19**

[FILIPPI](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni del diritto di opposizione disciplinato dalla presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di *call center* per l'effettuazione delle chiamate telefoniche.

2-ter. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, in caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla

presente legge, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-*quater*, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.».

**1.20**

[BONERISCO](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. In deroga alla facoltà di cui al comma 2, gli iscritti al registro di cui al comma 1, possono revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione anche nei confronti di uno o più soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178».

**1.21**

[PELINO](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [GIBIINO](#), [ARACRI](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazione commerciali telefoniche possono consultare mensilmente il registro pubblico delle opposizioni e provvedere all'aggiornamento delle proprie liste».

**1.22**

[BONERISCO](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «hanno l'obbligo di consultare annualmente» con le seguenti: «possono consultare mensilmente».*

**1.23**

[FILIPPI](#)

*Al comma 3, sostituire la parola: «annualmente» con la seguente: «mensilmente».*

**1.24**

[BONERISCO](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «all'aggiornamento delle proprie liste» aggiungere, in fine, le seguenti: «, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 al fine di una efficace gestione dei rapporti commerciali tra l'interessato e gli operatori con i quali siano in essere, o siano stati in essere, contratti di fornitura di prodotti o servizi anche in abbonamento.».*

**1.25**

[PELINO](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [GIBIINO](#), [ARACRI](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «all'aggiornamento delle proprie liste» aggiungere, in fine, le seguenti: «fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178».*

**1.26**

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine è assicurato l'aggiornamento del registro inderogabilmente entro tre mesi dalla pubblicazione degli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178».*

**1.27**

[BONERISCO](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di rendere più agile e meno costosa la consultazione periodica del registro da parte degli operatori di cui al comma 3, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge detta criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe con le modalità previste dall'articolo 6 comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) promuovere l'adozione da parte del gestore del registro e degli operatori di forme tecniche, anche mediante l'utilizzo di *software data matching* di nuova generazione, con il fine di contenere il costo delle tariffe di consultazione preliminare del registro;

b) prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui non siano state comminate, negli ultimi cinque anni, sanzioni di cui all'articolo 162, comma 2-*quater*, del decreto legislativo n. 196 del 2003».

#### **1.28**

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di garantire l'identificazione della linea chiamante, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si provvede all'identificazione di un prefisso unico per tutti gli operatori che svolgono attività di *telemarketing* e alla fissazione del divieto di inviare comunicazioni a scopo promozionale in assenza di ricorso al medesimo prefisso. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le sanzioni applicabili in caso di violazione di quanto previsto al presente comma».

#### **1.29**

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. È fatto divieto di utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.».

#### **1.30**

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. In caso di cessione di dati relativi alle numerazioni telefoniche a terzi, l'operatore è tenuto a comunicare agli interessati i dati dell'azienda a cui i medesimi dati vengono trasferiti.».

#### **1.31**

[FILIPPI](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».*

#### **1.32**

[PELINO](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [GIBIINO](#), [ARACRI](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».*

#### **1.33**

[BONERISCO](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».*

#### **1.0.1**

[FILIPPI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*. ? 1. Al fine di incrementare l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno delle chiamate telefoniche indesiderate per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riserva uno spazio sul proprio sito *web* istituzionale alla pubblicazione della lista degli operatori economici che svolgono attività di *call center*, da aggiornarsi annualmente, cui sono state comminate le sanzioni amministrative per violazione del diritto di opposizione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010.

2. I soggetti pubblici e privati che intendono affidare a terzi servizi di *call center* hanno l'obbligo di ricorrere esclusivamente agli operatori economici autorizzati all'esercizio delle suddette attività, iscritti al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 11, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto obbligo e, in caso di violazione, applica a carico dei committenti responsabili le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 31, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Tutti gli operatori economici che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire l'identificazione del chiamante da parte dei soggetti contattati. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, individua con proprio decreto due prefissi distinti, da dedicare in via esclusiva alle chiamate telefoniche finalizzate rispettivamente al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale. Gli operatori economici esercenti l'attività di *call center* provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di *call center*, anche delocalizzati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, comunicando le nuove numerazioni all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 31, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249».

#### **1.0.2**

##### **FILIPPI**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*. ? 1. Al fine di incrementare l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno delle chiamate telefoniche indesiderate per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riserva uno spazio sul proprio sito *web* istituzionale alla pubblicazione della lista degli operatori economici che svolgono attività di *call center*, da aggiornarsi annualmente, cui sono state comminate le sanzioni amministrative per violazione del diritto di opposizione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010.».

#### **1.0.3**

##### **FILIPPI**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*. ? 1. I soggetti pubblici e privati che intendono affidare a terzi servizi di *call center* hanno l'obbligo di ricorrere esclusivamente agli operatori economici autorizzati all'esercizio delle suddette attività, iscritti al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 11, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto obbligo e, in caso di violazione, applica a carico dei committenti responsabili le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 31, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249».

#### **1.0.4**

##### **SCIBONA, CIOFFI**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-*bis*.**

(Misure in materia di tutela a favore dei consumatori  
nelle attività svolte da *call center*)

1. Al fine di assicurare una maggiore tutela a favore dei consumatori e di garantire una rigorosa osservanza dei principi di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196, nonché delle disposizioni concernenti il registro pubblico delle opposizioni, istituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, nell'affidamento di servizi telefonici di contatto *inbound* e *outbound*, nonché di servizi di assistenza clienti, a *call center* localizzati fuori dal territorio nazionale deve essere posta particolare cura nella valutazione delle capacità professionali e dell'adeguatezza organizzativa della struttura deputata a svolgere i medesimi servizi, con particolare riferimento alla formazione degli addetti ai *call center* per la diffusione di informazioni in italiano corrente, utilizzando un linguaggio corretto, chiaro e comprensibile.

2. Gli operatori sono responsabili del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, senza alcuna differenziazione tra servizi prestati direttamente o indirettamente, ossia tramite società di servizi cui viene affidata la gestione degli stessi. In caso di inosservanza da parte degli operatori delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00.».

#### **1.0.5**

##### **FILIPPI**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis. ? 1. Tutti gli operatori economici che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire l'identificazione del chiamante da parte dei soggetti contattati. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, individua con proprio decreto due prefissi distinti, da dedicare in via esclusiva alle chiamate telefoniche finalizzate rispettivamente al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale. Gli operatori economici esercenti l'attività di *call center* provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di *call center*, anche delocalizzati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, comunicando le nuove numerazioni all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 31, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249. ».

#### **1.0.6**

##### **SCIBONA, CIOFFI**

*Dopo l'articolo, aggiungere, il seguente:*

#### **Art. 1-bis.**

(Sistema informativo integrato degli operatori)

1. Al fine di assicurare che gli operatori che intendono effettuare il trattamento dei dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, rispettino i principi generali di correttezza, chiarezza, professionalità ed uniformità di comportamento, è istituito presso il gestore del registro pubblico un Sistema informativo integrato per gli operatori che effettuano trattamenti di dati ai sensi del registro pubblico delle opposizioni. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni emana i criteri generali per il funzionamento del Sistema. Le modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorità.

2. Tali flussi comprendono le informazioni concernenti eventuali violazioni delle prescrizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che istituisce il registro delle opposizioni, nonché quelle relative ai controlli effettuati dal Garante per la protezione dei dati personali sull'organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonché per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità per le garanzie



nelle comunicazioni adotta specifici criteri e modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili.

3. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema, in conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono funzionali anche all'adozione di misure volte alla sospensione degli operatori che violano le prescrizioni del regolamento, nel rispetto delle delibere dell'Autorità medesima e del Garante in materia.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attività svolte dal gestore è determinata dall'Autorità, a carico degli operatori del settore e senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.».

#### **1.0.7**

##### **BONERISCO**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli adempimenti di cui all'articolo 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

#### **1.0.8**

##### **BONERISCO**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

## 1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 166 (pom.) dell'08/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 166**  
MERCOLEDÌ 8 MARZO 2017

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,35*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL RESPONSABILE SVILUPPO DEL COMPUTER EMERGENCY  
RESPONSE TEAM DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CERT-PA) PRESSO L'AGENZIA  
PER L'ITALIA DIGITALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. [2575](#)  
(DELEGA PER TRACCIABILITA' AUTORI DI CONTENUTI NELLE RETI SOCIALI)*

# 1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 296 (pom.) dell'08/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
MERCLEDÌ 8 MARZO 2017  
**296ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

## *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione informale del Responsabile Sviluppo del *Computer Emergency Response Team* della Pubblica Amministrazione (CERT-PA) presso l'Agenzia per l'Italia Digitale, svolta in data odierna, in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2575, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2484) Deputati QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta del 28 febbraio erano stati illustrati (e pubblicati in allegato al resoconto) l'ordine del giorno e gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Cede quindi la parola al senatore Bocchino che, non essendo potuto intervenire in quella circostanza, ha chiesto di poter illustrare l'emendamento 1.1 a sua prima firma.

Il senatore **BOCCHINO** (*Misto-SI-SEL*), nel ringraziare il Presidente e il sottosegretario Giacomelli per la disponibilità, illustra l'emendamento 1.1, che mira a consentire il libero allacciamento delle apparecchiature terminali alle interfacce della rete pubblica. Precisa che molto spesso i fornitori di accesso a *internet* obbligano gli utenti, nei loro contratti, ad utilizzare come apparecchiature terminali (ossia modem per la connessione a *internet*) esclusivamente quelle da essi messe a disposizione, imponendo talvolta anche il pagamento di un canone, anziché consentire agli utenti di utilizzare apparecchi da loro scelti liberamente, per i quali non vengono forniti i dati, le credenziali e le informazioni necessarie per l'allacciamento.

Poiché tale imposizione rappresenta una chiara restrizione della concorrenza e viola anche le disposizioni dell'Unione europea in materia, l'emendamento fa divieto ai fornitori di accesso e di servizi *internet* di imporre tale obbligo e i relativi oneri, prevedendo anche sanzioni a loro carico in caso di violazione che, a seconda della competenza, potranno essere comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o dall'Autorità Antitrust.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

**(2452) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

**(2545) Manuela GRANAIOLA. - Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il **PRESIDENTE** avverte che è stato presentato l'emendamento 1.12 (testo 2) (pubblicato in allegato) al disegno di legge n. 2603.

Il senatore [SCIBONA](#) (M5S) illustra la suddetta proposta emendativa, che prevede un meccanismo per la revisione delle modalità di funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni, al fine di creare un *database* dei numeri contattabili, fissi e mobili, da mettere a disposizione degli operatori per le telefonate a fini pubblicitari o commerciali, per il quale sono altresì previste specifiche modalità di accesso da parte degli operatori, previa sottoscrizione di abbonamenti di durata variabile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.45.*

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2603](#)

Art. 1

### 1.12 (testo 2)

[SCIBONA](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Al fine di garantire il rispetto della volontà degli utenti in relazione alla possibilità di essere contattati per finalità commerciali da parte degli operatori di cui al comma 3, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni, ove diverso dal Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione delle modalità di funzionamento del Registro Pubblico delle Opposizioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

promuovere la creazione e la manutenzione da parte del gestore del registro di un *data base* dei numeri contattabili, fissi e mobili, da mettere a disposizione degli operatori per le attività di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b*), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tale *data base* è creato a partire dalle numerazioni presenti negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico, integrati con i *data base* disponibili contenenti tutte le numerazioni mobili attive, ad esclusione di quelle presenti nel Registro Pubblico delle Opposizioni;

prevedere specifiche modalità di accesso al *data base* dei Numeri Contattabili da parte degli operatori, previa sottoscrizione di abbonamenti di durata variabile.

2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del *data base* dei Numeri Contattabili di cui al comma 2-bis, è vietata, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione e la diffusione di dati personali a terzi da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, prodotti o servizi offerti dal titolare del trattamento. Ai sensi dell'articolo 45 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è altresì vietato il trasferimento a terzi, per le medesime finalità, di dati personali oggetto di trattamento verso un Paese non appartenente all'Unione europea quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un adeguato livello di tutela delle persone.

2-quater. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 2-ter, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle

ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.».

# 1.3.2.1.4. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 168 (pom.) del 21/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 168**  
**MARTEDÌ 21 MARZO 2017**

*Presidenza del Presidente*  
**[MATTEOLI](#)**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 14,55*

*AUDIZIONE DEL COMANDANTE DEL REPARTO INDAGINI TELEMATICHE DEL ROS ARMA DEI CARABINIERI, TENENTE COLONNELLO ANDREA RAFFAELLI, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. [2575](#) (DELEGA PER TRACCIABILITA' AUTORI DI CONTENUTI NELLE RETI SOCIALI)*

# 1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 298 (pom.) del 21/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
MARTEDÌ 21 MARZO 2017  
**298ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

## *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione informale del Comandante del Reparto Indagini Telematiche del ROS Arma dei Carabinieri, Tenente Colonnello Andrea Raffaelli, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2575 (delega per tracciabilità autori di contenuti nelle reti sociali), svolta in data odierna in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

## *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina dell'avvocato Andrea Annunziata a Presidente dell'Autorità di sistema**



### **portuale del Mare di Sicilia orientale (n. 102)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [FILIPPI](#) (PD) illustra la proposta di nomina in titolo, segnalando che sulla stessa è stato acquisita l'intesa con la Regione Siciliana, come previsto dalla relativa procedura. Si sofferma quindi sul *curriculum* del candidato, avvocato Andrea Annunziata, ricordando la notevole esperienza acquisita dallo stesso nel settore marittimo-portuale per i numerosi incarichi svolti, tra i quali quello di Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti e di Presidente dell'Autorità portuale di Salerno. Per tale ragione, il profilo appare assolutamente adeguato e propone di rendere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere del relatore. Partecipano alla votazione i senatori [ARACRI](#) (FI-PdL XVII), [BORIOLI](#) (PD), [CANTINI](#) (PD), [CERVELLINI](#) (Misto-SI-SEL), [CIAMPOLILLO](#) (M5S), [CIOFFI](#) (M5S), [DI GIACOMO](#) (AP (Ncd-CpE)), [Stefano ESPOSITO](#) (PD), [FILIPPI](#) (PD), [GIBIINO](#) (FI-PdL XVII), [MARGIOTTA](#) (PD), [MATTEOLI](#) (FI-PdL XVII), [BATTISTA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), in sostituzione della senatrice Merloni, [MOSCARDELLI](#) (PD), in sostituzione della senatrice Orrù, [RANUCCI](#) (PD), [SCIBONA](#) (M5S), [SONEGO](#) (Art.1-MDP) e [VILLARI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)).

La proposta di parere favorevole risulta infine approvata con 11 voti favorevoli, 5 voti contrari, 1 scheda bianca e 1 astenuto.

### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (n. 397)**

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 28 gennaio 2016, n. 11. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che stanno pervenendo alla Commissione molti contributi di vari soggetti interessati al provvedimento in esame, che chiedono modifiche o integrazioni dello stesso.

Ovviamente la Commissione terrà nella debita considerazione tutte le segnalazioni, pur rilevando che il termine per l'espressione del parere, fissato al 5 aprile, è estremamente ristretto, anche in considerazione del fatto che la delega deve essere esercitata improrogabilmente entro il prossimo 19 aprile.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) concorda con il Presidente. Per velocizzare i tempi, invita i colleghi a segnalare eventuali osservazioni o suggerimenti ai fini della stesura del parere da rendere al Governo. Sottolinea che, come già avvenuto per il parere reso sullo schema di decreto legislativo recante il Codice degli appalti, si lavorerà in stretto raccordo con la Commissione omologa della Camera dei deputati, cercando di addivenire alla formulazione di un parere di analogo tenore.

Il senatore [SONEGO](#) (*Art. I-MDP*) ritiene che la Commissione, al fine di ottimizzare i lavori, dovrebbe concludere la fase istruttoria dell'esame entro la fine del mese, per poi concentrarsi sulla stesura del parere.

Data la complessità del provvedimento, propone quindi di dare mandato al relatore di verificare le varie segnalazioni e osservazioni pervenute alla, sempre in coordinamento con la Commissione Ambiente della Camera dei deputati, in modo da evidenziare le principali questioni sulle quali concentrare la discussione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

### **Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico ([n. 392](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *d*), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore [BORIOLI](#) (*PD*) propone preliminarmente, in accordo con il correlatore Gibiino, di svolgere una serie di audizioni informative sul provvedimento in esame, che possano aiutare a comprenderne meglio gli effetti, anche in considerazione del fatto che la Commissione ha a disposizione un tempo ampio per l'esame, dovendo rendere il parere al Governo entro il 28 aprile.

Passa quindi ad illustrare il contenuto dello schema di decreto in titolo, adottato sulla base della delega contenuta all'articolo 8, comma 1, lettera *d*) della legge n. 124 del 2015, finalizzato alla razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

Ricorda che attualmente i servizi relativi alla gestione di tali dati sono affidati a due soggetti: al Dipartimento per i Trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ACI.

Il Dipartimento per i trasporti, attraverso gli uffici della Motorizzazione civile, gestisce tutte le informazioni concernenti i dati relativi ai veicoli, da quelli concernenti l'anagrafe degli intestatari dei veicoli ai dati tecnici, a quelli relativi alla assicurazione RCA, agli incidenti verificatisi e alla tipologia delle abilitazioni alla guida rilasciate. Tali informazioni confluiscono nella banca dati della Motorizzazione, composta dall'Archivio nazionale dei veicoli (ANV) e dall'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (ANAG). La Motorizzazione civile è il soggetto competente al rilascio della carta di circolazione.

L'ACI, attraverso il Pubblico Registro Automobilistico, raccoglie tutte le informazioni relative alla proprietà dei veicoli in circolazione definiti dall'articolo 2683 del Codice civile come "beni mobili registrati", vale a dire gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi di massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate ed è competente al rilascio del certificato di proprietà del veicolo.

La Relazione che accompagna il provvedimento sottolinea come la diversità dei contenuti raccolti nelle varie banche dati imponga la necessità di un continuo allineamento tra l'Archivio nazionale dei veicoli e il PRA. Per razionalizzare il sistema di gestione dei dati di circolazione e di proprietà dei veicoli si è scelto di prevedere quindi un unico documento di circolazione, contenente entrambe le tipologie di dati, rilasciato da un unico soggetto che firma la certificazione, dietro presentazione, da parte dell'utenza, di un'unica domanda.

Passa quindi ad esaminare le singole disposizioni del provvedimento.

L'articolo 1 stabilisce che dal 1° luglio 2018 la carta di circolazione costituirà il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e affida la competenza per il suo rilascio al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferma restando la responsabilità dell'ACI per i dati relativi alla proprietà e al Ministero stesso per quelli relativi ai veicoli.

L'articolo 2 disciplina la procedura per il rilascio della carta di circolazione, prevedendo che il soggetto interessato, in caso di immatricolazione, reimmatricolazione o aggiornamento a seguito del trasferimento di proprietà del veicolo, presenti la domanda, con relativa documentazione, presso uno Sportello telematico dell'automobilista (STA) o presso il competente Ufficio della motorizzazione.

Le domande sono quindi inviate per via telematica al CED del Ministero delle infrastrutture, che gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e che, dopo aver avuto il riscontro del PRA dei dati relativi alla proprietà e allo stato giuridico dei veicoli, autorizza la stampa della nuova carta di circolazione per il rilascio. Gli Uffici ACI-PRA provvedono alle iscrizioni e alle trascrizioni ma, qualora accertino irregolarità, entro tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione, ricusano l'iscrizione o la trascrizione e ne danno immediata comunicazione agli organi competenti al fine del ritiro della carta di circolazione.

Segnala poi che per il rilascio e l'aggiornamento della carta di circolazione viene introdotta una tariffa unica, da stabilire per decreto entro il 30 aprile 2018, in misura comunque non superiore alla somma dell'importo delle due tariffe previste dalla normativa vigente. Con il medesimo decreto, sarà inoltre determinato l'importo dell'imposta di bollo unificata, che dovrà però garantire l'invarianza delle relative entrate fiscali. Esso disciplinerà inoltre le modalità di versamento delle tariffe all'ACI e alla Motorizzazione civile, per gli importi di rispettiva competenza.

L'articolo 3 prevede che il Ministero delle infrastrutture acceda a titolo gratuito e in via telematica a tutte le informazioni contenute nel PRA e fa salve le disposizioni vigenti in materia di imposta provinciale di trascrizione.

L'articolo 4 contiene le disposizioni transitorie, facendo salva la validità delle carte di circolazione e dei certificati di proprietà rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del provvedimento in esame fino a che non intervenga una modifica concernente i dati relativi ai veicoli indicati all'articolo 1 del testo che richieda l'emissione di una nuova carta di circolazione.

L'articolo 5 introduce una serie di novelle al decreto legislativo n. 285 del 1992 al fine di coordinarne le disposizioni con le novità introdotte con il provvedimento in esame.

L'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore del decreto.

Segnala, poi, che il termine per l'espressione del parere al Governo è fissato al prossimo 29 aprile, previa acquisizione, entro il 9 aprile, delle osservazioni della 1ª Commissione permanente. L'atto, inoltre, è stato assegnato con riserva, in attesa dell'acquisizione dei prescritti pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata.

Infine, riservandosi di intervenire nuovamente nel seguito del dibattito, segnala da subito che la Commissione dovrà valutare anche se e come il provvedimento dia attuazione ai principi e criteri direttivi della legge delega, ricordando in particolare che la riforma in esame doveva essere realizzata, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *d*) della legge n. 124 del 2015, "ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza". Tali obiettivi non sembrano però perfettamente realizzati dalle disposizioni in esame.

Il relatore [GIBIINO](#) (*FI-PdL XVII*) concorda con il collega Borioli. Cercare di risolvere il problema della duplicazione, ormai anacronistica, della documentazione degli autoveicoli è sicuramente un obiettivo importante, ma è altrettanto importante che, con la riforma in esame, si garantisca anche uno svolgimento efficiente dall'attività dei due soggetti responsabili del settore, ossia l'ACI e la

Motorizzazione civile.

Lo schema di decreto in titolo, pur intervenendo apparentemente solo sul processo amministrativo di rilascio del nuovo documento unico, in realtà apporta una serie di modifiche anche alle competenze dei due enti testé richiamati, in particolare dell'ACI. Secondo alcune segnalazioni pervenute ai relatori ciò rischierebbe di compromettere l'espletamento di alcune essenziali funzioni affidate all'ACI stessa, come la riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione, oltre ad avere gravi ripercussioni anche sul mantenimento dei livelli occupazionali.

Per tali ragioni, ritiene essenziale ascoltare da subito una serie di soggetti, tra i quali i rappresentanti della Motorizzazione civile e dell'ACI e le organizzazioni sindacali di settore.

Il presidente [MATTEOLI](#) invita i relatori a far pervenire quanto prima un elenco dei soggetti da audire, per organizzare gli incontri.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) ricorda che l'ACI gestisce il Pubblico Registro Automobilistica fin dal 1927, ma è anacronistico che ci siano ancora due documenti distinti con i dati degli autoveicoli, affidati alla competenza di due enti diversi. E' quindi senz'altro condivisibile l'intento di unificare i documenti e di razionalizzare le competenze. Se tuttavia è doveroso, in questo processo, cercare di tutelare i livelli occupazionali degli enti interessati e in particolare dell'ACI, questo non può però costituire una scusa per mantenere una situazione che appare ormai inaccettabile.

L'ACI deve necessariamente cambiare il proprio modello di operatività, dato che ha avuto a disposizione un tempo molto lungo per fare le riforme necessarie. Al tempo stesso, se il provvedimento, come previsto dalla legge delega, doveva portare dei risparmi per gli enti stessi e per i cittadini, non sembra che questi vi siano. D'altra parte, anche la procedura di coordinamento tra le banche dati prevista per il rilascio del documento unico sembra poco chiara e farraginoso.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) ringrazia i relatori per aver illustrato le questioni sottese al provvedimento in esame, che sono molto rilevanti. Ricorda infatti che il tema del riordino delle competenze tra la Motorizzazione civile e l'ACI ha formato oggetto di un ampio e acceso dibattito anche negli anni passati. E' del resto un fatto anacronistico, unico nel panorama europeo, di avere due organismi pubblici che operano nello stesso settore, imponendo ai cittadini di avere due documenti per gli autoveicoli (carta di circolazione e certificato di proprietà), per il cui rilascio i cittadini stessi devono pagare una doppia tariffa e una doppia imposta di bollo.

Con riferimento alle disposizioni contenute nello schema in esame, rileva che, diversamente da quanto previsto dai criteri di delega, non vi è un risparmio per i cittadini, in quanto si prevede l'invarianza finanziaria per l'imposta di bollo (in sostanza, sul nuovo documento unico si dovrà pagare un'imposta pari alla somma di quelle che oggi si pagano separatamente sulla carta di circolazione e sul certificato di proprietà) e anche per la tariffa si rischia di andare a pagare un importo analogo o di poco inferiore alla somma delle tariffe previste attualmente. Si tratta chiaramente di una scelta inaccettabile, che costituisce un'autentica beffa per i cittadini e che la Commissione dovrà stigmatizzare nel suo parere. Altra questione è la modalità organizzativa che il Governo ha scelto per attuare la delega. Anziché unificare la Motorizzazione civile e l'ACI in un'unica struttura, si è lasciato invariato l'assetto attuale, che è però assai inefficiente. Come risulta infatti dalla relazione tecnica allegata allo schema di decreto, le tariffe richieste attualmente per la carta di circolazione e il certificato di proprietà non sembrano proporzionate ai costi effettivi sostenuti dai due enti. Sarà quindi opportuno nel corso delle preannunciate audizioni chiedere chiarimenti.

A suo avviso la soluzione preferibile sarebbe stata quella di creare un'unica agenzia mettendo insieme la Motorizzazione civile e l'ACI: questo avrebbe consentito un guadagno di efficienza per tutti e due

gli organismi, mantenendo nel contempo i livelli occupazionali. Ritiene quindi che, con la scelta operata dal Governo si sia persa un'occasione. Si è infatti preferita la soluzione apparentemente più "indolore", intervenendo solo sul procedimento amministrativo. Ciò però non dovrebbe far perdere di vista, in prospettiva, la possibilità di intervenire nuovamente in futuro per razionalizzare tutto il sistema.

Rileva infine che anche il nuovo procedimento amministrativo presenta delle incongruenze, prevedendosi degli adempimenti burocratici e farraginosi, che non garantiscono neanche l'affidabilità del documento unico una volta emesso. L'articolo 2, comma 6, prevede infatti che, anche dopo il rilascio del documento unico al cittadino interessato, il PRA abbia tre giorni lavorativi per rifiutare l'iscrizione o la trascrizione del veicolo in caso di irregolarità determinando così il ritiro del documento unico. Si tratta di una procedura del tutto inaccettabile.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

#### **Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida ([n. COM \(2017\) 47 definitivo](#))**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Il relatore [BORIOLI](#) (PD) illustra la proposta di regolamento in esame, ricordando che il tema della qualificazione e della formazione professionale dei conducenti di autobus e autocarri ha un grande rilievo nella legislazione dell'Unione europea, per i riflessi sia sul miglioramento della sicurezza stradale che sulla necessità di garantire condizioni eque di concorrenza nei vari Stati.

La valutazione *ex post*, svolta dalla Commissione europea, sulla direttiva 2003/59/CE, che ha stabilito le prescrizioni relative alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica di tali categorie di conducenti, ha rilevato una serie di carenze, tra cui difficoltà nel riconoscimento delle attività di formazione svolte in un altro Stato membro, nonché talune lacune nel contenuto stesso delle attività di formazione e nelle modalità consentite per il loro svolgimento, soprattutto in relazione all'eventuale utilizzo nei corsi degli strumenti informatici. Sono inoltre emerse incertezze giuridiche in relazione alle deroghe dal campo di applicazione della direttiva attualmente previste; sono infine state registrate incongruenze nelle prescrizioni minime relative all'età fra la direttiva in questione, sulla formazione dei conducenti professionali, e la direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida.

Con la proposta di direttiva in esame, adottata come di consueto dopo un'ampia consultazione pubblica, si propongono pertanto le modifiche alle due direttive citate in modo da risolvere questi nodi problematici.

L'atto consta di 5 articoli e di un allegato.

L'articolo 1 della proposta reca le novelle alla direttiva 2003/59/CE.

In particolare, viene modificato l'articolo 1 di tale direttiva per coordinare i riferimenti ivi contenuti

alle tipologie di patente richiesta per la guida dei veicoli che rientrano nel suo campo di applicazione con quelli della direttiva 2006/126/CE.

Le novelle all'articolo 2 della direttiva 2003/59/CE integrano invece, allo scopo di renderle più precise, le definizioni delle categorie dei veicoli ai quali si consente di derogare dall'applicazione della normativa, con riferimento ai veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze dell'ordine, ai veicoli per stati di emergenza o per missioni di salvataggio, inclusi quelli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali, ai veicoli utilizzati per la scuola guida e ai veicoli che trasportino macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività e per quelli utilizzati da imprese agricole, orticole, forestali o della pesca per il trasporto occasionale dei prodotti.

Sempre l'articolo 1 della proposta in esame modifica l'articolo 7 della direttiva 2003/59/CE sulla formazione periodica dei conducenti, prevedendo tra l'altro, che essa comprenda sempre almeno una materia connessa alla sicurezza stradale e tratti comunque varie materie.

La modifica all'articolo 9 della direttiva è finalizzata ad aggiornare i riferimenti normativi ivi contenuti sul luogo di svolgimento della formazione, mentre le modifiche all'articolo 10 sono volte a garantire che, sulla patente di guida di tutti i titolari di un CAP, sia indicato il codice armonizzato reciprocamente riconosciuto nell'Unione europea.

Si dispone, infine, che gli allegati I e II alla direttiva 2003/59/CE, contenenti rispettivamente l'indicazione specifica dei requisiti minimi della qualificazione e della formazione e i requisiti relativi al modello dell'Unione europea di carta di qualificazione del conducente, vengano modificati secondo quanto indicato nell'allegato all'atto in esame, di cui pure illustra i contenuti.

L'articolo 2 della proposta in esame novella l'articolo 2 della direttiva 2006/126/CE per coordinare meglio le disposizioni sulle prescrizioni relative all'età minima applicabile per il conseguimento della patente per determinate categorie di veicoli con le norme previste dalla direttiva 2003/59/CE in riferimento ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci e passeggeri.

L'articolo 3 della proposta in esame contiene le norme per la sua attuazione da parte degli Stati nazionali.

L'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore e l'articolo 5 individua gli Stati membri come destinatari della proposta.

Segnala, infine, che l'8ª Commissione dovrà esprimersi, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, entro il prossimo 6 aprile, previa acquisizione, entro il 30 marzo, di osservazioni e proposte da parte delle Commissioni 3ª, 11ª e 14ª.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) ([n. COM \(2017\) 10 definitivo](#))**

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [RANUCCI](#) (PD) illustra la proposta di regolamento in esame, ricordando che nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale, nel corso del 2016, a livello europeo, si è proceduto ad aggiornare il quadro di riferimento per la tutela dei dati con l'adozione del regolamento (UE) 2016/679. Nell'ambito delle attività di controllo *ex post* sull'adeguatezza della normativa vigente, si è poi deciso di avviare una revisione della direttiva 2002/58/CE, che contiene le disposizioni sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, per adeguarla al mutato quadro legislativo e tecnologico.

È stata quindi predisposta la proposta di regolamento in esame, che sostituisce la direttiva 2002/58/CE e sulla quale la 8ª Commissione è chiamata a formulare le proprie osservazioni e proposte alla 2ª Commissione entro il prossimo 28 marzo.

Per quanto riguarda le principali novità della nuova disciplina, precisa che, come evidenziato nella Relazione di accompagnamento, una di esse è l'ampliamento dell'ambito di applicazione della normativa che, comprendendo - in base all'articolo 2 della proposta - "il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche effettuato in relazione alla fornitura e alla fruizione dei servizi di comunicazione elettronica e alle informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali" viene quindi estesa anche ai nuovi servizi di comunicazione, i cosiddetti "*over the top*" (come WhatsApp, Facebook, Messenger, Skype, ecc.).

Si interviene inoltre sui meccanismi di espressione del consenso al trattamento dei dati e sulla regolamentazione dei cosiddetti *cookies*. Particolare attenzione meritano poi le nuove norme sulla tutela degli utenti dalle chiamate indesiderate.

La proposta contiene 29 articoli raggruppati in 7 Capi.

Il Capo I reca le disposizioni generali, riguardanti l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni. Il Capo II introduce le norme volte a garantire la riservatezza delle comunicazioni elettroniche, indicando esplicitamente i casi in cui i fornitori di reti e servizi possono procedere al trattamento dei dati, dei metadati e del contenuto delle comunicazioni elettroniche. Oltre a disciplinare la conservazione e la cancellazione dei dati, vengono specificate le eccezioni al divieto di raccogliere le informazioni relative agli utenti finali conservate nell'apparecchiatura terminale. Nel rinviare alla definizione di consenso e delle relative condizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679, si prevede che il consenso possa essere espresso mediante opportune impostazioni di un'applicazione informatica che consente l'accesso a *internet*, che possa essere revocato in qualsiasi momento e che comunque ogni sei mesi debba essere rammentata tale possibilità agli utenti. Viene poi imposto ai fornitori di programmi di comunicazione elettronica l'obbligo di aiutare gli utenti finali a definire in modo efficace le impostazioni relative alla vita privata.

Il Capo III disciplina i diritti degli utenti finali a controllare l'invio e la ricezione di comunicazioni elettroniche per tutelare la propria vita privata, con riferimento alla possibilità sia di presentazione e di restrizione dell'identificazione della linea chiamante che di bloccare le chiamate indesiderate. Oltre a dettare le condizioni alle quali gli utenti finali possono essere inclusi negli elenchi pubblici, come già accennato, viene introdotta una disciplina specifica per le comunicazioni a fini di commercializzazione diretta. In particolare, l'articolo 16 prevede che tale tipo di comunicazione possa essere indirizzata a utenti finali che abbiano espresso il loro consenso. Nel caso della posta elettronica, si specifica che la possibilità di opporsi deve essere offerta in modo chiaro e che, oltre che nel momento della raccolta dei dati, essa va rinnovata ogni volta che si invii un messaggio. Per quanto riguarda poi le chiamate dirette per fini commerciali, si prevede che gli operatori debbano presentare l'identità di una linea alla quale possano essere contattati o un codice o un prefisso che indichi il fatto che si tratta di una chiamata a fini commerciali. È fatta salva la possibilità che gli Stati membri stabiliscano per legge che le chiamate vocali verso utenti finali aventi natura di persone fisiche sia consentita solo nel caso in cui essi non abbiano espresso la loro obiezione a ricevere tali comunicazioni. Gli Stati membri garantiscono inoltre un'adeguata tutela degli interessi legittimi degli utenti finali relativamente alle comunicazioni indesiderate inviate sia con la posta elettronica che con le chiamate dirette. La Commissione europea, infine, ha il potere di adottare le misure necessarie per specificare il codice o il

prefisso che identifica le chiamate commerciali.

Il Capo IV disciplina il controllo e l'applicazione del regolamento in esame, affidandoli alle Autorità indipendenti responsabili del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Il Capo V disciplina in modo particolareggiato i ricorsi, le responsabilità e le sanzioni.

Il Capo VI riguarda l'adozione degli atti delegati e di esecuzione.

Il Capo VII, relativa alle disposizioni finali, procede tra l'altro, all'abrogazione della direttiva 2002/58/CE a decorrere dal 25 maggio 2018, data di applicazione del regolamento in esame.

Invita quindi i colleghi a esaminare con grande attenzione il provvedimento, in quanto presenta numerosi punti di contatto con alcuni disegni di legge attualmente in esame della Commissione, in particolare l'Atto Senato n. 2603 sul registro delle opposizioni.

Rispondendo, infine, a un quesito del senatore [CIOFFI \(M5S\)](#), fa presente che la Commissione, nel rendere le osservazioni alla Commissione di merito per i profili di competenza, potrà certamente segnalare alcuni aspetti di particolare rilevanza, emersi nel corso dell'esame dei disegni di legge testé richiamati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*



# 1.3.2.1.6. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 170 (pom.) dell'11/04/2017

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 170**  
**MARTEDÌ 11 APRILE 2017**

*Presidenza del Presidente*  
**[MATTEOLI](#)**

*Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. [2553](#) (ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SAFETY CHECK ) E DEL DISEGNO DI LEGGE N. [2575](#) (DELEGA PER TRACCIABILITA' AUTORI DI CONTENUTI NELLE RETI SOCIALI*

# 1.3.2.1.7. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 305 (pom.) dell'11/04/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MARTEDÌ 11 APRILE 2017  
305ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*La seduta inizia alle ore 16.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione informale del Presidente del Garante per la *privacy*, svolta in data odierna in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2784) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [CANTINI](#) (PD) illustra il decreto-legge in titolo, di cui si propone la conversione, ricordando che lo stesso, già esaminato dalla Camera dei deputati ed approvato senza modifiche rispetto al testo presentato dal Governo, interviene sulle disposizioni che formano l'oggetto della consultazione referendaria già fissata per il prossimo 28 maggio.

Il provvedimento consta di due articoli, il primo dei quali finalizzato ad escludere dall'ordinamento la disciplina del lavoro accessorio, per la quale è stato tuttavia introdotto un regime transitorio, volto a garantire l'utilizzabilità, fino alla fine del 2017, dei cosiddetti "voucher" richiesti entro il 17 marzo scorso.

L'articolo 2, che è quello che più investe la competenza dell'8ª Commissione, chiamata ad esprimersi in sede consultiva per il parere alla 11ª Commissione, riguarda invece la disciplina della responsabilità solidale negli appalti.

In particolare, tale articolo ha modificato l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sopprimendone innanzitutto la parte in cui si prevedeva che con i contratti collettivi, che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, si potesse derogare al principio della responsabilità solidale tra committente ed appaltatore in relazione al trattamento retributivo, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Sono state inoltre soppresse le disposizioni in base alle quali il committente imprenditore o datore di lavoro poteva essere convenuto in giudizio solo unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori e poteva eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio di tali soggetti. È conseguentemente stata soppressa anche la disposizione in cui si prevedeva che il giudice accertasse la responsabilità solidale di tutti gli obbligati ma che l'azione esecutiva potesse essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Propone, infine, di rendere parere favorevole sul provvedimento.

Il senatore [SCIBONA](#) (M5S) preannuncia l'astensione dal voto della sua parte politica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che viene approvata.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida ([n. COM \(2017\) 47 definitivo](#))**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 197)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il relatore [BORIOLI](#) (PD) illustra una proposta di risoluzione sull'atto comunitario in esame, pubblicata in allegato, che tiene conto anche delle osservazioni formulate in sede consultiva dalle Commissioni 11a e 14a.

Il senatore [SCIBONA](#) (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione della sua parte politica.

Nessun altro chiedendo la parola, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di risoluzione del relatore, che risulta approvata.

#### *SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2603*

Il senatore [RANUCCI](#) (PD), in qualità di relatore sul disegno di legge n. 2603 (iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni), attualmente all'esame della Commissione, auspica che la Commissione Giustizia renda in tempi rapidi il prescritto parere su testo ed emendamenti, al fine di consentire alla Commissione di procedere alla votazione degli stessi, trattandosi di un provvedimento assai atteso.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

#### **RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 47 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 197)**

L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, esaminato, ai sensi dell'articolo 144, l'atto comunitario COM (2017) 47 definitivo sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, relativo alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida,

premessi che:

- il tema della qualificazione e della formazione professionale dei conducenti di autobus e autocarri ha un grande rilievo nella legislazione dell'Unione europea, per i riflessi sia sul miglioramento della

sicurezza stradale che sulla necessità di garantire condizioni eque di concorrenza nei vari Stati;

- la disciplina di settore è contenuta nella direttiva 2003/59/CE, che ha stabilito le prescrizioni relative alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica di tali categorie di conducenti, lasciando al contempo ampi margini di discrezionalità agli Stati membri circa le modalità di attuazione della normativa;
- la Relazione che accompagna il provvedimento evidenzia che la valutazione *ex post* svolta dalla Commissione europea sulla direttiva, pur riconoscendo che la sua attuazione è avvenuta senza problemi di rilievo, dando un efficace contributo a migliorare la mobilità del lavoro e la libera circolazione dei conducenti, nonché all'obiettivo primario di garantire la sicurezza stradale, ha tuttavia portato all'individuazione di alcune carenze, che hanno limitato l'efficacia e la coerenza del quadro giuridico complessivo;

considerato che

- la proposta in esame modifica l'articolo 1 direttiva 2003/59/CE per coordinare i riferimenti ivi contenuti alle tipologie di patente richiesta per la guida dei veicoli che rientrano nel suo campo di applicazione con quelli della direttiva 2006/126/CE;
- le modifiche apportate all'articolo 2 della stessa direttiva 2003/59/CE integrano invece, allo scopo di renderle più precise, le definizioni delle categorie dei veicoli ai quali si consente di derogare dall'applicazione della normativa ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
- le modifiche introdotte all'articolo 7 della direttiva 2003/59/CE tengono conto che il periodo di transizione iniziale è scaduto e pertanto ora tutti i titolari di un certificato di idoneità professionale sono tenuti a rispettare le disposizioni in materia di formazione periodica relativa alla sicurezza stradale e alla razionalizzazione del consumo di carburante. Inoltre si prescrive che la formazione periodica comprenda sempre almeno una materia connessa alla sicurezza stradale;
- le modifiche proposte all'articolo 10 della direttiva 2003/59/CE mirano ad aggiornare l'indicazione del codice armonizzato attestante che il conducente cittadino di uno Stato membro è titolare di uno dei certificati di idoneità professionale previsti dalla direttiva, al fine di agevolarne il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri;
- l'articolo 4 della direttiva 2006/126/CE è modificato per eliminare l'incertezza giuridica per quanto riguarda le prescrizioni relative all'età minima applicabile per determinate categorie di veicoli;
- le modifiche apportate all'allegato I alla direttiva 2003/59/CE, relativo all'indicazione specifica dei requisiti minimi della qualificazione e della formazione, sono finalizzate, tra l'altro, a tener conto dell'evoluzione delle caratteristiche tecniche dei veicoli, ad incentivare i comportamenti di guida che permettono di risparmiare carburante, a rafforzare la sicurezza alla guida, a consentire l'utilizzo di strumenti informatici per la formazione come l'*e-learning*, garantendo al contempo una qualità adeguata;
- la modifica dell'allegato II alla direttiva 2003/59/CE, contenente i requisiti relativi al modello dell'Unione europea di carta di qualificazione del conducente, è circoscritta invece ad aggiornamenti relativi al modello della carta di qualificazione del conducente e al codice armonizzato dell'Unione contenuto nella direttiva;

tenuto conto delle osservazioni formulate dalle Commissioni 11a e 14a;

rilevato che la base giuridica della proposta in esame appare correttamente individuata nell'articolo 91 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prescrive la procedura legislativa ordinaria per adottare norme comuni applicabili ai trasporti transfrontalieri, nonché misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti e ogni altra utile disposizione;

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea "Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità":

- avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà in quanto l'intervento al livello dell'Unione europea integra sia il requisito della necessità sia quello del valore aggiunto rispetto all'azione dei singoli Stati. Infatti, solo un intervento a livello europeo è in grado di favorire l'effettiva armonizzazione della disciplina tra i vari Stati membri, superando le differenze nell'interpretazione e nell'applicazione delle direttive, che determinano effetti negativi sul funzionamento del mercato unico tra gli operatori del settore dei trasporti su strada e che non garantiscono un livello minimo di sicurezza stradale sull'intero territorio europeo. Inoltre, solo attraverso un'azione a livello europeo si può assicurare il riconoscimento reciproco, tra gli Stati membri, della formazione periodica impartita all'interno dell'UE e un livello minimo di contenuti della formazione stessa, che sia uniforme e coerente con gli obiettivi generali europei;
- avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, in quanto la proposta risulta congrua rispetto agli obiettivi che intende perseguire, che sono quelli di garantire una maggiore armonizzazione nelle prescrizioni minime relative alla formazione, pur consentendo agli Stati membri adeguati margini di flessibilità per integrare tale formazione in base alle esigenze e caratteristiche specifiche del proprio settore dei trasporti su strada;

e con le seguenti osservazioni:

- appare necessario accompagnare l'implementazione delle disposizioni previste dalla proposta di direttiva in esame con un rafforzamento della cooperazione delle forze dell'ordine e delle autorità di controllo degli Stati membri nel settore della sicurezza stradale, al fine di garantire maggiori controlli e un'effettiva applicazione omogenea della disciplina, anche con riferimento alla condotta di guida dei conducenti interessati e alla conseguente prevenzione dei comportamenti su strada pericolosi o irregolari;
- in relazione a tale esigenza, si raccomanda la messa a regime di sistemi e procedure semplificate di consultazione e scambio tra le banche dati delle competenti autorità degli Stati membri dell'UE, tali da acquisire rapidamente notizie sulle eventuali infrazioni commesse dai conducenti di un altro Stato membro e sulle relative sanzioni;
- con riferimento alle modifiche introdotte all'articolo 7 della direttiva 2003/59/CE, si invita la Commissione a valutare la progressiva introduzione, nell'ambito delle materie previste per la formazione periodica dei conducenti, anche di moduli specificamente dedicati alla guida sicura;
- in relazione alla possibilità di uso di strumenti informatici per la formazione dei conducenti, previsto nell'allegato I alla direttiva 2003/59/CE, si auspica un più efficace ed effettivo avanzamento nell'attuazione dell'Agenda digitale in Italia, per colmare l'attuale *digital divide* ancora troppo marcato nel Paese rispetto agli Stati membri, soprattutto in alcuni settori economico-sociali e in alcune fasce di età, in cui rientra una parte dei conducenti oggetto della normativa in titolo;
- infine, si raccomanda di garantire sempre la tracciabilità della qualificazione iniziale e della formazione periodica acquisita dai conducenti, valutando a tal fine l'istituzione di un apposito "libretto europeo della formazione" che, con un formato standardizzato e sfruttando anche gli strumenti informatici richiamati al punto precedente, consenta in ogni momento di verificare i contenuti e la frequenza della formazione effettivamente svolta dai singoli conducenti.

Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

# 1.3.2.1.8. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 174 (pom.) del 03/05/2017

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 174**  
**MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2017**

*Presidenza del Presidente*  
**[MATTEOLI](#)**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 15*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI POLIZIA POSTALE E DELLE  
COMUNICAZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. [2575](#) (DELEGA  
PER TRACCIABILITA' AUTORI DI CONTENUTI NELLE RETI SOCIALI)*

# 1.3.2.1.9. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 310 (ant.) del 04/05/2017

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
GIOVEDÌ 4 MAGGIO 2017  
**310ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

## *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione informale del Direttore del Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni, svolta ieri dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2575 (delega per tracciabilità autori di contenuti nelle reti sociali), è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

## *PROCEDURE INFORMATIVE*



## Interrogazioni

Il sottosegretario GIACOMELLI risponde all'interrogazione n. [3-02926](#), con la quale, sulla base delle pronunce giurisdizionali della Sezione di Parma del TAR dell'Emilia Romagna che hanno annullato provvedimenti di Poste Italiane S.p.A. di chiusura di uffici postali, è stato chiesto l'orientamento del Ministero dello sviluppo economico in ordine al "problema di una revisione delle decisioni assunte e caratterizzate dagli stessi vizi dei provvedimenti annullati".

In via preliminare, ricorda che il settore postale, a livello nazionale e comunitario, è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti che hanno riguardato il contesto normativo, ed in particolare il passaggio delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza sul servizio postale universale dal Ministero dello sviluppo economico all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) per effetto del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

In tale ambito, ricorda che, con la Delibera 395/15/CONS dell'AGCOM è stato autorizzato il nuovo modello di recapito a giorni alterni, da implementare in tre fasi successive in quei comuni in cui ricorrano situazioni particolari di natura infrastrutturale o geografica, in attuazione di quanto previsto nell'ambito della legge di stabilità 2015. A partire dal mese di febbraio 2018, termine di attuazione di tale modello di consegna, l'AGCOM valuterà la sussistenza delle condizioni per prorogare l'autorizzazione.

Il Ministero è in più occasioni intervenuto, pur avendo perso le proprie funzioni di regolamentazione e di vigilanza, per assicurare un effettivo confronto tra Poste Italiane e le Regioni e gli enti locali, riuscendo ad ottenere una effettiva modifica del piano della società in materia di riorganizzazione della rete degli sportelli.

Il Ministero si è inoltre attivato nella fase di definizione del nuovo contratto di programma, nell'ottica di evitare ove possibile l'attuazione del suddetto piano, ottenendo un cambiamento significativo della politica industriale di Poste Italiane, basato sull'assunto che la capillarità della presenza di Poste non debba essere considerata più un peso o un onere bensì un *asset* strategico, un valore. In base all'articolo 5, comma 5, del nuovo contratto di programma, Poste Italiane si è impegnata a ricercare e valutare prioritariamente ogni possibilità di potenziamento complessivo dei servizi, anche attraverso accordi con le regioni e gli enti locali, che dovranno inviare le loro proposte entro il 30 settembre di ogni anno.

Su tale base Poste dovrà redigere un piano all'Autorità entro l'inizio di ogni anno di riferimento, valutando il rapporto costi-ricavi non sulla base del singolo ufficio postale ma in un ambito territoriale più ampio, ad esempio su scala regionale. In tal senso, il Ministero ha sensibilizzato, nel corso del 2016, tutti i Presidenti delle Regioni italiane, invitandoli ad attivarsi con sollecitudine.

Sottolinea tuttavia come tale procedura sia attualmente in fase di revisione, in quanto la società ha sospeso autonomamente l'attuazione del piano di riorganizzazione della rete. Il Ministero procederà quindi ad un confronto con i nuovi vertici di Poste Italiane per la definizione di un nuovo piano industriale, che possa garantire anche la massima tutela dei cittadini.

Il senatore [PAGLIARI](#) (PD), in qualità di interrogante, si dichiara soddisfatto della risposta, in quanto sembra esservi un ribaltamento della prospettiva fin qui seguita da Poste Italiane e quindi del precedente piano industriale, che aveva motivato l'atto ispettivo in discussione.

In attesa delle decisioni che saranno concretamente assunte, si farà carico di informare i sindaci dei comuni interessati della provincia di Parma, auspicando che in futuro vi possa essere un preventivo confronto con Poste Italiane per valutare insieme le azioni più opportune nell'interesse delle collettività locali.

Il sottosegretario GIACOMELLI risponde quindi all'interrogazione n. [3-02650](#), inerente i problemi di ricezione dei canali della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con particolare riguardo ad alcune località del Friuli Venezia-Giulia.

In via preliminare, evidenzia che il Ministero dello sviluppo economico svolge, con cadenza periodica, un'attività di monitoraggio sull'intero territorio nazionale della ricezione dei programmi televisivi diffusi dalla RAI e dalle altre emittenti televisive. Inoltre, lo scorso anno è stata svolta una puntuale verifica sui valori di copertura radioelettrica risultanti dagli impianti RAI relativi ai *multiplex* 2, 3 e 4 attivi, che ha evidenziato il rispetto di quanto stabilito dal vigente contratto di servizio 2010-2012 in essere tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI.

Per quanto riguarda la specifica situazione dei Comuni richiamati nell'interrogazione, secondo quanto indicato dalla RAI, pur essendo stati rispettati in Friuli Venezia-Giulia gli obblighi di copertura previsti dal contratto di servizio, esistono alcune criticità sulla fascia costiera più esterna che comprende le località di Grado (in provincia di Gorizia) e Lignano Sabbiadoro (in provincia di Udine), dove in estate si verificano alcune anomalie di ricezione, aggravate dalle interferenze degli impianti RAI dell'Emilia Romagna. Pur essendo da tempo allo studio tale situazione, non è stata purtroppo ancora individuata una soluzione tecnica soddisfacente.

Sottolinea tuttavia che il Governo, in sede di rinnovo della convenzione per la concessione del servizio radiofonico, televisivo e multimediale con la RAI, ha sancito espressamente l'obbligo della concessionaria di garantire la diffusione di tutti i contenuti audiovisivi di pubblico servizio, assicurando la ricevibilità gratuita del segnale al 100 per cento della popolazione, con tutte le modalità tecniche più opportune e senza costi aggiuntivi per gli utenti. La convenzione è stata approvata recentemente dal Consiglio dei Ministri e sarà presto stipulata in via definitiva.

Ricorda inoltre che il Governo è altresì fortemente impegnato nella realizzazione dell'Agenda digitale europea attraverso l'attuazione, in corso, del significativo piano pubblico di infrastrutturazione digitale. Anche la regione Friuli Venezia-Giulia è interessata da questo piano pubblico per la diffusione della banda ultra larga il quale, tra l'altro, migliorerà anche la ricezione dei programmi RAI attraverso altre piattaforme.

Evidenzia infine che il canone di abbonamento televisivo si configura come imposta il cui presupposto è costituito dalla detenzione di apparecchi riceventi e non dalla effettiva fruizione del servizio pubblico, che sarà di converso assicurata dall'attuazione della convenzione appena richiamata.

La senatrice [EASIOLO](#) (PD), in qualità di interrogante, si dichiara pienamente soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario Giacomelli.

Ricordando il grave disagio che, in ragione della mancata ricezione del segnale radiotelevisivo, ha investito le popolazioni delle località interessate, tra cui importanti centri turistici quali Grado e Lignano Sabbiadoro, auspica tuttavia che, in attesa della piena implementazione delle misure indicate dal rappresentante del Governo, si possano trovare forme adeguate, atte a compensare le popolazioni per il danno subito e a mitigare gli inconvenienti finora riscontrati.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

# 1.3.2.1.10. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 179 (pom.) del 23/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 179**  
**MARTEDÌ 23 MAGGIO 2017**

*Presidenza del Presidente*  
**[MATTEOLI](#)**

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM) NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. [2553](#) (ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SAFETY CHECK) E [2575](#) (DELEGA PER TRACCIABILITA' AUTORI DI CONTENUTI NELLE RETI SOCIALI)*

# 1.3.2.1.11. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 313 (pom.) del 23/05/2017

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**MARTEDÌ 23 MAGGIO 2017**  
**313ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione informale del Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni svolta oggi dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di**

**circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (392-bis)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *d*), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il presidente [MATTEOLI](#) chiede ai relatori se sia stata predisposta una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Il relatore [GIBIINO](#) (*FI-PdL XVII*), anche a nome del correlatore Borioli, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (pubblicata in allegato).

Si sofferma poi in particolare sull'osservazione di cui al punto c). Essa propone una riformulazione della lettera e) dell'articolo 5, comma 1, dello schema di decreto, finalizzata a semplificare le procedure relative alle radiazioni d'ufficio dei veicoli nel caso di mancato pagamento delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 96 del Codice della strada. Si pone, in proposito, l'esigenza di garantire che, nel caso in cui il proprietario del veicolo radiato chieda di reimmatricolarlo, la reimmatricolazione avvenga con le procedure semplificate previste per la revisione dei veicoli e non con quelle, più gravose, stabilite per l'immatricolazione iniziale.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che, in caso di dubbi interpretativi o applicativi su tali questioni, potrebbe essere prevista l'emanazione di un'apposita circolare.

Il relatore [BORIOLI](#) (*PD*) osserva che, poiché nell'osservazione richiamata dal collega Gibiino si prevede una riformulazione di tutta la lettera e), sarebbe preferibile integrarla con una norma specifica.

Il relatore [GIBIINO](#) (*FI-PdL XVII*) accoglie il suggerimento del correlatore Borioli e formula conseguentemente una nuova proposta di parere (pubblicata in allegato).

Il senatore [PAGNONCELLI](#) (*ALA-SCCLP*) esprime perplessità sul fatto che il provvedimento in esame preveda, correttamente, sanzioni più stringenti per chi evade il pagamento delle tasse automobilistiche, senza però intervenire su coloro che guidano automobili con targa straniera e riescono sistematicamente a evadere il pagamento di tutti gli oneri fiscali e assicurativi legati al possesso dei veicoli. Si tratta di un fenomeno sempre più diffuso, anche tra gli italiani, che dovrebbe essere stroncato.

Il [PRESIDENTE](#) concorda sulla rilevanza del problema segnalato dal senatore Pagnoncelli, pur sottolineando che lo stesso dovrebbe essere affrontato con un intervento normativo in altra sede. Nessun altro chiedendo di intervenire, cede quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il vice ministro NENCINI concorda con le condizioni poste nella proposta di parere dei relatori, nonché con le osservazioni, ad eccezione di quelle inserite nei punti a) e b), sui quali la posizione del Governo è contraria.

Il relatore [BORIOLI](#) (*PD*) ringrazia il vice ministro Nencini per la costante collaborazione e disponibilità prestata nel corso dell'esame. Prende atto della posizione contraria espressa sulle due

osservazioni richiamate, ma ritiene che le stesse debbano essere mantenute, per le motivazioni indicate nelle premesse dello schema di parere.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la nuova proposta di parere dei relatori, che risulta approvata.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

[\(2037\)](#) **Leana PIGNEDOLI ed altri.** - **Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva**  
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa della senatrice Pignedoli ed altri senatori, che introduce disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva. Esso è in corso di esame presso la 9ª Commissione, che ha svolto su di esso una approfondita istruttoria, con lo svolgimento di numerose audizioni informali. In via generale, rileva che dall'analisi del testo emerge l'esigenza di un adeguamento alla legislazione intervenuta successivamente alla sua presentazione, con particolare riferimento, per gli aspetti che interessano l'8ª Commissione, alla nuova disciplina sugli appalti introdotta con il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e con il recente decreto correttivo (decreto legislativo n. 56 del 2017), sia per quanto riguarda i richiami normativi contenuti nel disegno di legge, sia per quanto riguarda alcune delle disposizioni introdotte.

Entrando nel dettaglio delle singole disposizioni, ricorda che il disegno di legge consta di 7 articoli.

L'articolo 1, nell'indicare le finalità della legge, specifica che l'affidamento e lo svolgimento del servizio di ristorazione collettiva sono effettuati in conformità alla normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, che è stato abrogato dal decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'articolo 2 contiene le definizioni, mentre l'articolo 3 prevede l'elaborazione biennale, da parte del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole, di linee guida per la ristorazione collettiva, finalizzate a definire i requisiti di qualità minimi necessari, il contributo nutrizionale degli alimenti e dei pasti, le indicazioni dietetiche atte a contrastare determinate patologie, nonché i criteri *standard* minimi per il corretto svolgimento del servizio di ristorazione collettiva. A tal proposito, segnala che l'articolo 144 del decreto legislativo n. 50 del 2016, complessivamente volto a disciplinare gli appalti per i servizi di ristorazione collettiva, al comma 2 prevede che, con decreti del Ministro della salute, di concerto sia con il Ministro delle politiche agricole che con il Ministro dell'ambiente, siano definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette linee di indirizzo, peraltro, le stazioni appaltanti dovranno individuare nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualità del servizio richiesto.

L'articolo 4 contiene disposizioni per la promozione dell'educazione alimentare, prevedendo tra l'altro che nella definizione dei bandi di gara dei contratti relativi alla ristorazione collettiva, in riferimento ai beni alimentari provenienti dal sistema produttivo locale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano coadiuvino le pubbliche amministrazioni aggiudicatrici nella definizione dei criteri da

osservare nei capitolati di appalto al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di libera circolazione delle merci, i requisiti di qualità, di quantità e di prezzo in relazione alle derrate alimentari richieste. Segnala che talune disposizioni in materia di inserimento nei bandi per la ristorazione di prodotti provenienti da sistemi di filiera corta sono contenute nel comma 1 dell'articolo 144 del nuovo codice dei contratti nonché nel decreto-legge n. 104 del 2013 (articolo 4, comma 5-*quater*), recante misure urgenti per l'istruzione, l'università e la ricerca.

L'articolo 5 contiene disposizioni specifiche per i servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, considerati servizi pubblici essenziali (comma 1), per l'affidamento dei quali (comma 2) la selezione dell'offerta deve avvenire sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con esclusione dell'applicazione del criterio del prezzo più basso. Anche in questo caso, il testo richiama le disposizioni del decreto legislativo n. 163. Fa presente al riguardo che l'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 prevede come unico criterio di aggiudicazione dei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il comma 3 dell'articolo poi, nel definire le modalità cui si devono attenere le amministrazioni nelle procedure di aggiudicazione, oltre ad un criterio che contemperi la valutazione del prezzo e della qualità, prevede anche la possibilità di scegliere un criterio di aggiudicazione che contemperi la valutazione del solo elemento della qualità. In relazione ai suddetti due criteri, il comma 4 fissa ad un massimo di 30 i punti che possono essere attribuiti al prezzo nel caso di utilizzo del primo criterio, riservando l'attribuzione dei restanti 70 o più punti alla valutazione del progetto. Ricorda in merito che l'articolo 95, comma 10-*bis*, del decreto legislativo n. 50 prevede che, nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo al punteggio economico entro il limite del 30 per cento. Nel caso si utilizzi un criterio di aggiudicazione basato sul solo elemento della qualità, il prezzo è invece stabilito dalla stazione appaltante utilizzando le stime di costo della fornitura periodicamente stimate dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, riconducibili all'ambito territoriale in cui si svolge il servizio. Nel complesso, quindi, anche le disposizioni dei suddetti commi 3 e 4 dovrebbero essere modificate alla luce di quanto previsto dal citato articolo 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50.

Il comma 5 stabilisce che le procedure di selezione dell'offerta devono essere fondate su parametri di qualità e individua taluni degli ambiti ai quali tali parametri possono essere riferiti. Al riguardo, segnala che il nuovo codice dei contratti indica all'articolo 95, comma 6, i criteri generali per la valutazione degli aspetti qualitativi, ambientali o sociali dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che sono richiamati e integrati dal successivo articolo 144, comma 1, specificamente dedicato ai servizi di ristorazione. Il comma 6 prevede che almeno il 60 per cento dei parametri deve essere espresso in forma univocamente qualitativa e secondo criteri di valorizzazione oggettivamente stabiliti nel bando di gara.

Il comma 7 stabilisce che l'ANAC, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, predisponga bandi-tipo per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva. Anche qui il testo richiama il decreto legislativo n. 163. Nel nuovo codice dei contratti l'adozione di bandi-tipo da parte dell'ANAC è regolata dall'articolo 71.

Il comma 8 stabilisce che nelle procedure che riguardano gli appalti superiori alla soglia comunitaria, il bando, il capitolato ed il disciplinare, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione adottato, prevedano una selezione fondata su taluni sub-parametri, che vengono puntualmente indicati.

Il comma 9 prevede che ogni anno l'ANAC proceda alla elaborazione di una stima del prezzo medio dei pasti, distinto per aree territoriali e per tipologia di ristorazione pubblica. Costituisce inoltre indice di anomalia dell'offerta la circostanza che il valore del prezzo risultante dall'aggiudicazione provvisoria sia inferiore al costo medio determinato dall'ANAC. Tali previsioni andrebbero aggiornate alla disciplina contenuta nell'articolo 213, comma 3, lettera *h-bis*, del decreto legislativo n. 50 (come integrato dal recente decreto correttivo n. 56), riguardo alle competenze dell'ANAC in materia di

elaborazione dei costi *standard* dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi e tenendo altresì conto dell'esistenza di specifiche normative di settore in merito ai servizi di ristorazione (ad esempio in ambito sanitario).

Il comma 10 consente l'applicazione alle procedure di affidamento dei servizi di ristorazione collettiva dell'istituto dell'avvalimento, ad esclusione di quello avente per oggetto le certificazioni di qualità.

Il comma 11 impone alle imprese, come requisito di capacità economica per accedere alle gare, un fatturato nello specifico servizio, calcolato sulla media dell'ultimo triennio, pari almeno al valore della gara e comunque non superiore al doppio.

Il comma 12, al fine di garantire il rispetto dei parametri di qualità stabiliti nel bando, ne prevede il monitoraggio da parte delle istituzioni pubbliche che abbiano proceduto all'appalto dei servizi di ristorazione.

Il comma 13, infine, propone una integrazione all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163, volta a includere il servizio di ristorazione collettiva tra le attività non affidabili in subappalto. In proposito, rileva che l'elenco di tali attività è ora contenuto nell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo n. 50.

L'articolo 6 disciplina l'istituzione di un Albo dei fornitori per l'affidamento dei servizi di ristorazione scolastica, assistenziale e ospedaliera, anche sopra la soglia comunitaria, la cui tenuta è affidata all'ANAC. L'accesso degli operatori economici all'Albo è condizionato alla sussistenza e stabile permanenza dei requisiti di moralità e di capacità tecnica ed economica definiti con un successivo regolamento applicativo. Anche in questo caso, le disposizioni andrebbero modificate alla luce di quanto previsto dal nuovo codice dei contratti in materia di formazione di elenchi degli operatori economici, per i quali, ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del codice stesso, l'ANAC ha emanato anche specifiche linee guida. In proposito si ricorda che tali elenchi si riferiscono solo agli appalti sotto la soglia di rilevanza comunitaria, in quanto per quelli sopra soglia è obbligatorio il ricorso alle procedure ordinarie di affidamento.

L'articolo 7 del provvedimento, infine, interviene sui termini di pagamento per i contratti stipulati dalle imprese che forniscono servizi di ristorazione collettiva e produttori agricoli e alimentari.

Si riserva, infine, sulla base della relazione svolta e degli eventuali suggerimenti dei colleghi, di predisporre una proposta di parere per segnalare gli aggiornamenti da apportare al testo in esame, alla luce della nuova disciplina sui contratti pubblici contenuta nel Codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Osserva poi che il Codice è intervenuto direttamente su molti aspetti dei servizi di ristorazione, rendendo forse ormai ultronee alcune delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

**(2452) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del**



***regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178***

***(2545) Manuela GRANAIOLA. - Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono stati presentati gli ordini del giorno G/2603/2/8 (che trasforma l'emendamento 1.0.3), G/2603/3/8 (che trasforma l'emendamento 1.12 (testo 2)) e G/2603/4/8 (che trasforma l'emendamento 1.0.4), nonché l'emendamento 1.7 (testo 2), tutti pubblicati in allegato. Sono conseguentemente ritirati gli emendamenti 1.0.3, 1.0.4 e 1.12 (testo 2).

Il senatore **FILIPPI** (PD) presenta il nuovo emendamento 1.0.5 (testo 3) (pubblicato in allegato), precisando che lo stesso è stato riformulato in accordo con il Ministero dello sviluppo economico e l'AGCOM.

Il relatore **RANUCCI** (PD) ringrazia i colleghi, sottolineando che i nuovi ordini del giorno ed emendamenti presentati accolgono le richieste avanzate da lui e dal rappresentante del Governo nelle precedenti sedute. Si riserva di esprimere il parere formale nel seguito dell'esame.

Il **PRESIDENTE** ricorda che su tutti i nuovi emendamenti dovranno essere preventivamente acquisiti i pareri della 1a e della 5a Commissione.

Il senatore **SCIBONA** (M5S) dichiara l'intenzione di sottoscrivere il disegno di legge n. 2603, nelle forme consentite dal Regolamento e previo consenso del proponente. Suggestisce inoltre di chiedere il trasferimento dell'esame del provvedimento in sede deliberante.

Il senatore **FILIPPI** (PD) si unisce alle richieste del senatore Scibona a nome del suo Gruppo.

Il **PRESIDENTE** ricorda che per avanzare la richiesta di trasferimento dell'esame in sede deliberante occorre l'unanimità dei consensi di tutti i Gruppi parlamentari rappresentati in Commissione. Si riserva a tal fine le necessarie verifiche.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

***SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2484***

Il senatore **MARGIOTTA** (PD) ricorda che la Commissione, lo scorso 10 maggio, ha concluso l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2484, di cui egli è relatore.

Ritiene che, per l'ampio consenso registrato sul testo tra i Gruppi parlamentari, la Commissione possa chiedere il trasferimento dell'esame in sede deliberante

Il [PRESIDENTE](#), come per l'analoga richiesta relativa al disegno di legge n. 2603, si riserva di verificare in tempi brevi l'orientamento dei Gruppi parlamentari in Commissione.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) chiede che la Commissione possa ascoltare nuovamente il Presidente dell'ANAS, ingegner Armani, per acquisire chiarimenti sulle recenti gare d'appalto effettuate dall'azienda con la formula dell'accordo quadro.

In tali appalti, malgrado sia stato applicato formalmente il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità-prezzo, nella realtà è stato assegnato un peso preponderante alla componente prezzo, attuando di fatto una gara al massimo ribasso, nella quale si sono avuti ribassi anche del 70 per cento. Si tratta evidentemente di un fatto inaccettabile, che contraddice completamente lo spirito della riforma del nuovo codice dei contratti pubblici. E' quindi opportuno che la Commissione approfondisca il tema, anche verificando gli accordi quadro fatti da altre grandi stazioni appaltanti come il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) conferma la segnalazione del senatore Stefano Esposito. I ribassi registrati negli appalti con accordi quadro banditi da ANAS sono del tutto anomali ed è quindi bene comprendere che cosa li abbia determinati. Per quanto riguarda Ferrovie dello Stato Italiane, osserva che gli accordi quadro gestiti dalle società del Gruppo non sembrano aver registrato problemi analoghi.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) si unisce alla richiesta dei colleghi sottolineando l'urgenza dell'audizione del Presidente dell'ANAS. Da altre segnalazioni a lui pervenute, ribassi anomali si sono registrati anche in gare bandite per l'installazione della segnaletica, sempre all'interno di accordi quadro che avrebbero dovuto essere aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il senatore [SCIBONA](#) (M5S) ritiene che anomalie come quella denunciata dai colleghi aumentino i dubbi sull'opportunità della preannunciata fusione tra ANAS e Ferrovie dello Stato Italiane.

Il senatore [RANUCCI](#) (PD) ricorda le recenti vicende giudiziarie che hanno investito i vertici del Gruppo Morace per quanto concerne i collegamenti marittimi con le isole. Chiede che la Commissione avvii i necessari approfondimenti per verificare che nei prossimi mesi siano garantiti regolarmente i suddetti collegamenti, in particolare nel periodo estivo, evitando nuovi disagi a carico dei cittadini.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di verificare le modalità più idonee per svolgere le audizioni richieste dai colleghi.

Informa poi che mercoledì 7 giugno, alle ore 14, salvo variazioni nel calendario dei lavori

parlamentari, dinanzi agli Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni 8a e 10a, si svolgerà l'audizione dei Commissari straordinari di Alitalia sulla crisi e le prospettive di rilancio dell'azienda.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

#### SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 392-bis

L'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 12 maggio 2017 (Atto del Governo n. 392-bis),

premessi che:

- il parere espresso in data 3 maggio 2017, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, conteneva una serie di condizioni ed osservazioni, sul suddetto schema di decreto legislativo, approvato in primo esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 23 febbraio 2016 (Atto del Governo n. 392);
- il Governo ha recepito molte delle suddette condizioni e osservazioni, motivando nell'ampia relazione illustrativa del documento in esame il mancato accoglimento delle altre proposte formulate nel parere della Commissione;

rilevato tuttavia che:

- la nuova formulazione dell'articolo 3, comma 1, prevede la messa a disposizione al PRA da parte del MIT dei soli dati necessari a gestire l'attività di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione. Tale soluzione però non consente al PRA di assicurare lo svolgimento dei compiti d'istituto. Tra questi vi sono anche quelli relativi alla gestione degli aspetti fiscali connessi alla proprietà dei veicoli per i quali, in base al quadro normativo vigente (in particolare l'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, l'articolo 17 della legge n. 449 del 1998, il decreto del Ministro delle finanze n. 418 del 1998 e varie leggi regionali) il PRA continua a essere il ruolo tributario dei veicoli in esso iscritti. Si rende pertanto necessario integrare la norma in questione per assicurare che il PRA possa accedere a tutti i dati necessari per svolgere i suoi compiti d'istituto;
- il comma 3 dell'articolo 6, come modificato nel testo in esame, aggiunge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella vigilanza sul PRA. Si tratta però di una modifica che complica eccessivamente l'attuale sistema e che appare anche superflua, considerando che il PRA è già sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze (il quale stipula con l'ACI un'apposita convenzione per la gestione del PRA) e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è già presente negli organi collegiali dell'ACI.

Il riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alla vigilanza sul PRA andrebbe quindi soppresso;

- la relazione di cui all'articolo 4 deve essere predisposta tenendo conto anche dell'impatto organizzativo ed economico sulle due amministrazioni coinvolte (ACI e Motorizzazione civile) allo scopo di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, procedendo alle fasi successive solo a seguito di una valutazione positiva di tali aspetti, come espressamente previsto dai criteri di delega indicati all'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge n. 124 del 2015 e dalle condizioni contenute nel parere della Commissione;

- le modifiche apportate dall'articolo 5 del provvedimento al Codice della strada evidenziano alcune incoerenze e potrebbero creare problemi di funzionamento dei processi di gestione amministrativa degli autoveicoli.

Occorre in particolare valutare l'opportunità di riformulare la nuova previsione riferita alle "radiazioni d'ufficio" di cui al comma 1, lettera e) (modifiche all'articolo 96 del Codice della strada), nella parte in cui affida la gestione del processo a un soggetto privo delle necessarie competenze (il Dipartimento dei Trasporti terrestri) e prevede una procedura (il ritiro delle targhe e della carta di circolazione da parte degli organi di polizia) inutilmente vessatoria nei confronti dei cittadini.

Analogamente, al comma 1, lettera g) (modifiche all'articolo 103 del Codice della strada), allo scopo di evitare problemi interpretativi o applicativi, potrebbe essere opportuno inserire l'esplicito riferimento alla fattispecie della definitiva esportazione dei veicoli all'estero "ai fini della reimmatricolazione", in coerenza con quanto peraltro esplicitamente richiamato nella relazione illustrativa;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dei compiti d'istituto, previsti dalle normative vigenti";

b) all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: ", valutata la complessiva sostenibilità organizzativa ed economica dell'operazione e salvaguardando gli attuali livelli occupazionali".

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, valuti il Governo l'opportunità, dopo le parole: "della legge 23 agosto 1988, n. 400," di inserire le seguenti: "entro 24 mesi dall'esito delle valutazioni di cui al comma precedente,";

b) valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'articolo 6, comma, 3, con il seguente: "3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la vigilanza sull'ACI è esercitata, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alle attività del PRA, dal Ministro della giustizia e dall'autorità giudiziaria sulla base delle competenze previste dalle disposizioni vigenti.";

c) all'articolo 5, comma 1, lettera e), valuti il Governo l'opportunità di sostituire il n. 1) con il seguente:

"1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, la Regione, anche per il tramite del soggetto cui è affidata la gestione dell'archivio regionale o nazionale delle tasse automobilistiche, qualora accerti il mancato

pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l'avviso dell'avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del veicolo dal P.R.A., che ne dà contestuale comunicazione in via telematica all'Archivio nazionale dei veicoli e all'Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale che provvede a comunicare al proprietario l'avvenuta radiazione del veicolo, invitandolo alla riconsegna delle targhe e della carta di circolazione.";

d) al medesimo articolo 5, comma 1, lettera g), n. 1), valuti infine il Governo l'opportunità, dopo le parole: "Per esportare definitivamente all'estero" di inserire le seguenti: "ai fini della reimmatricolazione".

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 392-bis

L'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 12 maggio 2017 (Atto del Governo n. 392-bis),

premessi che:

- il parere espresso in data 3 maggio 2017, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, conteneva una serie di condizioni ed osservazioni, sul suddetto schema di decreto legislativo, approvato in primo esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 23 febbraio 2016 (Atto del Governo n. 392);

- il Governo ha recepito molte delle suddette condizioni e osservazioni, motivando nell'ampia relazione illustrativa del documento in esame il mancato accoglimento delle altre proposte formulate nel parere della Commissione;

rilevato tuttavia che:

- la nuova formulazione dell'articolo 3, comma 1, prevede la messa a disposizione al PRA da parte del MIT dei soli dati necessari a gestire l'attività di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione. Tale soluzione però non consente al PRA di assicurare lo svolgimento dei compiti d'istituto. Tra questi vi sono anche quelli relativi alla gestione degli aspetti fiscali connessi alla proprietà dei veicoli per i quali, in base al quadro normativo vigente (in particolare l'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, l'articolo 17 della legge n. 449 del 1998, il decreto del Ministro delle finanze n. 418 del 1998 e varie leggi regionali) il PRA continua a essere il ruolo tributario dei veicoli in esso iscritti. Si rende pertanto necessario integrare la norma in questione per assicurare che il PRA possa accedere a tutti i dati necessari per svolgere i suoi compiti d'istituto;

- il comma 3 dell'articolo 6, come modificato nel testo in esame, aggiunge il Ministero della infrastrutture e dei trasporti nella vigilanza sul PRA.

Si tratta però di una modifica che complica eccessivamente l'attuale sistema e che appare anche superflua, considerando che il PRA è già sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze (il quale stipula con l'ACI un'apposita convenzione per la

gestione del PRA) e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è già presente negli organi collegiali dell'ACI.

Il riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alla vigilanza sul PRA andrebbe quindi soppresso;

- la relazione di cui all'articolo 4 deve essere predisposta tenendo conto anche dell'impatto organizzativo ed economico sulle due amministrazioni coinvolte (ACI e Motorizzazione civile) allo scopo di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, procedendo alle fasi successive solo a seguito di una valutazione positiva di tali aspetti, come espressamente previsto dai criteri di delega indicati all'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge n. 124 del 2015 e dalle condizioni contenute nel parere della Commissione;

- le modifiche apportate dall'articolo 5 del provvedimento al Codice della strada evidenziano alcune incoerenze e potrebbero creare problemi di funzionamento dei processi di gestione amministrativa degli autoveicoli.

Occorre in particolare valutare l'opportunità di riformulare la nuova previsione riferita alle "radiazioni d'ufficio" di cui al comma 1, lettera e) (modifiche all'articolo 96 del Codice della strada), nella parte in cui affida la gestione del processo a un soggetto privo delle necessarie competenze (il Dipartimento dei Trasporti terrestri) e prevede una procedura (il ritiro delle targhe e della carta di circolazione da parte degli organi di polizia) inutilmente vessatoria nei confronti dei cittadini.

Analogamente, al comma 1, lettera g) (modifiche all'articolo 103 del Codice della strada), allo scopo di evitare problemi interpretativi o applicativi, potrebbe essere opportuno inserire l'esplicito riferimento alla fattispecie della definitiva esportazione dei veicoli all'estero "ai fini della reimmatricolazione", in coerenza con quanto peraltro esplicitamente richiamato nella relazione illustrativa;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dei compiti d'istituto, previsti dalle normative vigenti";

b) all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: ", valutata la complessiva sostenibilità organizzativa ed economica dell'operazione e salvaguardando gli attuali livelli occupazionali".

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, valuti il Governo l'opportunità, dopo le parole: "della legge 23 agosto 1988, n. 400," di inserire le seguenti: "entro 24 mesi dall'esito delle valutazioni di cui al comma precedente,";

b) valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'articolo 6, comma 3, con il seguente: "3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la vigilanza sull'ACI è esercitata, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alle attività del PRA, dal Ministro della giustizia e dall'autorità giudiziaria sulla base delle competenze previste dalle disposizioni vigenti.";

c) all'articolo 5, comma 1, lettera e), valuti il Governo l'opportunità di sostituire il n. 1) con il seguente:

"1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi

dovuti per le tasse automobilistiche, la Regione, anche per il tramite del soggetto cui è affidata la gestione dell'archivio regionale o nazionale delle tasse automobilistiche, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l'avviso dell'avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del veicolo dal P.R.A., che ne dà contestuale comunicazione in via telematica all'Archivio nazionale dei veicoli e all'Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale che provvede a comunicare al proprietario l'avvenuta radiazione del veicolo, invitandolo alla riconsegna delle targhe e della carta di circolazione. In caso di avvenuta radiazione del veicolo, qualora vi sia la richiesta di reimmatricolazione dello stesso, si applicano le disposizioni tecniche previste per le revisioni.";

d) al medesimo articolo 5, comma 1, lettera g), n. 1), valuti infine il Governo l'opportunità, dopo le parole: "Per esportare definitivamente all'estero" di inserire le seguenti: "ai fini della reimmatricolazione".

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2603](#)

**G/2603/2/8**

**FILIPPI**

La Commissione,  
in sede di esame del disegno di legge 2603,  
premessi che:

l'attività dei *call center* ha registrato negli ultimi anni situazioni di grande sofferenza, per effetto della crisi economica che ha ridotto gli spazi di mercato e le commesse delle aziende che ricorrono a tali servizi e per l'assenza di una disciplina chiara ed efficace;

ciò ha determinato una concorrenza sempre più aspra tra i vari operatori del settore, che da una parte ha indotto alcuni di essi ad adottare strategie di contatto sempre più aggressive e moleste nei confronti degli utenti, dall'altra ha determinato la spinta a una riduzione drastica dei costi del personale, favorendo fenomeni di delocalizzazione all'estero o di vero e proprio sfruttamento degli addetti; per contrastare questi fenomeni, la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), modificando l'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto una serie di importanti misure. Tra queste, in particolare, vi è anche l'obbligo, per tutti gli operatori economici che svolgono attività di *call center* su numerazioni nazionali, di iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di *call center*. L'obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di *call center* e deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio;

considerato che:

l'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione non è un adempimento meramente formale, ma rappresenta un passaggio essenziale per accrescere la trasparenza nel settore delle attività di *call center* e responsabilizzare sempre più gli operatori e i committenti al rispetto delle regole e dei necessari *standard* di qualità e di correttezza nell'espletamento dei servizi;  
impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto sia dell'obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione da parte degli operatori economici che svolgono attività di *call center*

su numerazioni nazionali, sia dei connessi obblighi previsti a carico dei soggetti committenti, rafforzando a tal fine l'attività di vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e valutando altresì la possibilità di un inasprimento delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi.

**G/2603/3/8**

[SCIBONA](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2603,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede il diritto del cittadino ad iscriverne il proprio numero di telefono, sia esso fisso o mobile, nel Registro pubblico delle opposizioni, indipendentemente dal fatto che la numerazione sia o meno già presente negli elenchi pubblici degli abbonati;

considerato che:

come evidenziato nella memoria depositata in sede di audizione sul disegno di legge dal Garante per la *privacy*: "il Registro non ha di fatto soddisfatto le aspettative. Nonostante la [...] quotidiana ed impegnativa attività [...], appare evidente [...] la necessità di individuare nuove e più efficaci forme di contrasto al fenomeno del *telemarketing* selvaggio. [...] Indipendentemente dalle frequenti violazioni delle procedure previste dalla legge per l'acquisizione del consenso, anche quando questo sia stato espresso correttamente, è diventato sempre più difficile per il cittadino utente esercitare il diritto di opposizione";

appare evidente che occorre procedere alla revisione delle modalità di funzionamento del registro pubblico delle opposizioni,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa per la realizzazione e la manutenzione da parte del gestore del registro di un data base dei numeri contattabili, fissi e mobili, da mettere a disposizione degli operatori per le attività di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, creato a partire dalle numerazioni presenti negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico, integrati con i data base disponibili contenenti tutte le numerazioni mobili attive, ad esclusione di quelle presenti nel Registro Pubblico delle Opposizioni;

a prevedere specifiche modalità di accesso al data base dei Numeri Contattabili da parte degli operatori, previa sottoscrizione di abbonamenti, e a prevedere il divieto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo data base, di comunicare e diffondere, con qualsiasi forma o mezzo, dati personali a terzi da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, prodotti o servizi offerti dal medesimo titolare del trattamento;

a prevedere, inoltre, il divieto in capo ai titolari del trattamento dati di trasferire a terzi dati personali oggetto di trattamento verso un Paese non appartenente all'Unione europea quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un adeguato livello di tutela delle persone;

a prevedere un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione dei divieti sopraccitati, anche valutando, in caso di reiterata violazione, la possibilità di disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

**G/2603/4/8**

[SCIBONA](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2603,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede il diritto del cittadino ad iscriverne il proprio numero di telefono, sia esso fisso o mobile, nel Registro pubblico delle opposizioni, indipendentemente dal fatto che la numerazione sia o meno già presente negli elenchi pubblici degli abbonati;

considerato che:



il settore dei *call center* in Italia è caratterizzato al momento da una forte spinta alla delocalizzazione che comporta riflessi negativi sui livelli di occupazione e quindi sul tessuto sociale; come evidenziato da Assocontact, in sede di audizione nell'ambito dell'esame del provvedimento presso l'8a Commissione, "sono entrate sul mercato anche aziende che lavorano in maniera eccessivamente avventata, nella peggiore delle ipotesi proponendo autentiche truffe, spesso legate a pratiche scorrette di acquisizione del consenso. Ciò non fa altro che esasperare i consumatori, che hanno diritto a non sentirsi perseguitati"; sarebbe opportuno assicurare ai cittadini consumatori il più alto livello qualitativo nei servizi di *call center*, al fine di garantire la chiarezza, la semplicità della fruizione e la correttezza delle informazioni fornite, ponendo particolare cura nella valutazione delle capacità professionali e dell'adeguatezza organizzativa della struttura deputata a svolgere i medesimi servizi, con particolare riferimento alla formazione degli addetti ai *call center* per la diffusione di informazioni in italiano corrente, utilizzando un linguaggio corretto, chiaro e comprensibile e assicurando altresì per tutti i contatti erogati al di fuori del territorio nazionale adeguate certificazioni linguistiche per tutto il personale; occorrerebbe, dunque, promuovere opportune misure di formazione e sviluppo del personale dei *call center* in Italia che ne garantiscano la sempre maggiore professionalità, contribuendo anche in questo modo alla stabilità occupazionale, alla sostenibilità del settore ed alla necessaria preparazione per la gestione dei contatti attraverso canali digitali; risulta essere allo studio un protocollo d'intesa tra i committenti delle attività di *call center* per la definizione dei criteri minimi relativi alle buone pratiche sociali e commerciali da tenersi da parte delle aziende operanti nel settore della relazione con i clienti, al fine di definire un percorso di riconoscimento delle migliori pratiche nazionali da attuare, al pari di quanto già avviene in altri Paesi dell'Unione Europea, impegna il Governo a garantire la rigorosa osservanza dei principi di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle disposizioni concernenti il registro pubblico delle opposizioni, istituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, da parte degli operatori di servizi telefonici di contatto *inbound* e *outbound*, nonché di servizi di assistenza clienti, indipendentemente dalla località di erogazione del servizio; ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a promuovere misure di formazione e sviluppo del personale dei *contact center* che ne garantiscano la sempre maggiore professionalità e qualità, e a prevedere, conseguentemente, un adeguato apparato sanzionatorio nei confronti degli operatori economici che gestiscono servizi di contatto con la propria clientela, in via diretta o indiretta ("*outsourcing*"), che non assicurino il rispetto delle predette misure.

#### Art. 1

##### 1.7 (testo 2)

[BATTISTA](#), [ZELLER](#), [ORELLANA](#), [PALERMO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Possono iscriversi,», inserire le seguenti: «anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate,» e sostituire le parole: «mediante l'impiego del telefono» con le seguenti: «mediante operatore con l'impiego del telefono».*

##### 1.0.5 (testo 3)

[FILIPPI](#), [GRANAIOLA](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis. ? 1. Tutti gli operatori che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante, e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, un codice o prefisso specifico, atto ad identificare in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate al compimento di

ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale. Gli operatori esercenti l'attività di *call center* provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di *call center*, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni previsto al periodo precedente. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

# 1.3.2.1.12. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 180 (pom.) del 24/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 180**  
**MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2017**

*Presidenza del Presidente*  
**[MATTEOLI](#)**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 14,50*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL COMANDANTE DEL NUCLEO SPECIALE FRODI  
TECNOLOGICHE DELLA GUARDIA DI FINANZA NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO  
DI LEGGE N. [2575](#) (DELEGA PER TRACCIABILITA' AUTORI DI CONTENUTI NELLE RETI  
SOCIALI)*

# 1.3.2.1.13. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 314 (pom.) del 24/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MERCLEDÌ 24 MAGGIO 2017  
314ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali, svolte oggi dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2603) CROSIO.** - *Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178*

**(2452) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

**(2545) Manuela GRANAIOLA. - Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono stati presentati gli ulteriori emendamenti 1.20 (testo 2), 1.27 (testo 2) e 1.33 (testo 2), pubblicati in allegato. Fa inoltre presente che su alcune proposte emendative devono ancora essere acquisiti i pareri della 1a e della 5a Commissione.

Cede quindi la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri sui nuovi ordini del giorno e sugli ulteriori emendamenti presentati.

Il relatore **RANUCCI (PD)** esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2603/2/8, G/2603/3/8 e G/2603/4/8. Si pronuncia altresì in senso favorevole sugli emendamenti 1.7 (testo 2), 1.16 (testo 2), 1.17 (testo 2), 1.19 (testo 2), 1.20 (testo 2), 1.23 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.29 (testo 2), 1.30 (testo 2), 1.31 (testo 2) - identico a 1.33 (testo 2) e 1.0.5 (testo 3).

Il sottosegretario **GIACOMELLI** esprime parere conforme al relatore e dichiara altresì di accogliere tutti gli ordini del giorno presentati.

Il **PRESIDENTE** avverte che, essendo stati accolti dal rappresentante del Governo, gli ordini del giorno G/2603/1/8, G/2603/2/8, G/2603/3/8 e G/2603/4/8 non saranno posti in votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore **CROSIO (LN-Aut)** fa suo l'emendamento 1.1 che, posto in votazione, risulta approvato.

L'emendamento 1.2 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6 (gli ultimi due fatti propri dal senatore **CROSIO (LN-Aut)**).

Su disposizione del **PRESIDENTE**, sono accantonati gli emendamenti 1.7 (testo 2) e 1.8.

È quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 1.9.

Il senatore **SCIBONA (M5S)** ritira gli emendamenti 1.10, 1.13 e 1.14 a sua firma.

Il senatore **CROSIO (LN-Aut)** fa suo l'emendamento 1.11 che, posto ai voti, è approvato.

Con successive, separate votazioni, sono poi approvati gli emendamenti 1.16 (testo 2), 1.17 (testo 2) e

1.19 (testo 2).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2603](#)

Art. 1

### **1.20 (testo 2)**

[BONERISCO](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. E' valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato, ai titolari da questo indicati, anche successivamente all'iscrizione nel registro di cui al comma 1. Altresì, in deroga alla facoltà di cui al periodo precedente, gli iscritti al registro di cui al comma 1, possono revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178».

### **1.27 (testo 2)**

[BONERISCO](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di rendere più agile e meno costosa la consultazione periodica del registro da parte degli operatori di cui al comma 3, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge detta criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe con le modalità previste dall'articolo 6 comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, conformandosi ai seguenti criteri:

a) promuovere l'adozione da parte del gestore del registro e degli operatori di forme tecniche, anche mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate, con il fine di contenere il costo delle tariffe di consultazione preliminare del registro;

b) prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui non siano state comminate, negli ultimi cinque anni, sanzioni di cui all'articolo 162, comma 2-*quater*, del decreto legislativo n. 196 del 2003».

### **1.33 (testo 2)**

[BONERISCO](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è altresì disposta l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge».*

# 1.3.2.1.14. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 185 (pom.) del 14/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 185**  
**MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2017**

*Presidenza del Presidente*  
**[MATTEOLI](#)**  
*indi del Vice Presidente*  
**[Stefano ESPOSITO](#)**

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,55*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI  
NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. [2553](#) (ATTIVAZIONE SERVIZIO DI  
SAFETY CHECK ) E DEL DISEGNO DI LEGGE N. [2575](#) (DELEGA PER TRACCIABILITA'  
AUTORI DI CONTENUTI NELLE RETI SOCIALI)*

# 1.3.2.1.15. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 190 (pom.) del 28/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 190**  
**MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2017**

*Presidenza del Presidente*  
**[MATTEOLI](#)**

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16,05*

*AUDIZIONI INFORMALI DI ASSTEL, CONFINDUSTRIA DIGITALE E AIIP-ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDER NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. [2553](#) (ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SAFETY CHECK ) E N. [2575](#) (DELEGA PER TRACCIABILITA' AUTORI DI CONTENUTI NELLE RETI SOCIALI)*



# 1.3.2.1.16. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 322 (pom.) del 04/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MARTEDÌ 4 LUGLIO 2017  
322ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. [2553](#) e [2575](#), svolte lo scorso 28 giugno, e dell'audizione informale delle Organizzazioni sindacali, sugli atti comunitari relativi al trasporto su strada, svolta oggi dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2860\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno**  
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FILIPPI](#) (PD) riferisce sul decreto-legge in conversione, che fa seguito a quello adottato nello scorso dicembre (decreto-legge n. 243 del 2016), rilevando che esso introduce ulteriori misure volte a favorire la crescita economica del Mezzogiorno. In particolare, il nuovo provvedimento mira a incentivare, anche con risorse aggiuntive, la nuova imprenditorialità, prevede una specifica disciplina per la istituzione di zone economiche speciali (ZES), con particolare riferimento alle aree portuali, e reca una serie di disposizioni di semplificazione e per la velocizzazione degli investimenti, pubblici e privati.

Passa quindi a illustrare sinteticamente il contenuto, suddiviso in quattro capi, che contengono complessivamente 17 articoli.

Il Capo I (articoli 1-3) introduce misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno, con specifica attenzione per le iniziative dei giovani imprenditori (iniziativa cosiddetta "Resto al Sud"), anche nel settore dell'agricoltura.

Nel Capo II, segnala, per i profili di interesse della Commissione 8a, l'articolo 4 che disciplina l'istituzione in alcune aree del Paese di Zone economiche speciali (ZES), caratterizzate dall'attribuzione di benefici alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno, allo scopo di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per il loro sviluppo. La Zona economica speciale è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e comprendente almeno un'area portuale, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

La definizione delle modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri per l'accesso e per usufruire delle condizioni speciali di beneficio introdotte dal decreto è rinviata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La domanda per l'istituzione delle singole Zone economiche speciali può essere presentata dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, e deve essere accompagnata da un piano di sviluppo strategico.

Evidenzia che la gestione dell'area ZES è affidata ad un Comitato di indirizzo, presieduta dal Presidente dell'Autorità portuale, con il compito di facilitare le aziende presenti nella ZES e il loro accesso a servizi. Si prevede che il Comitato di indirizzo si avvalga, per l'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, del Segretario generale dell'Autorità portuale, al quale è attribuito anche il potere di stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari.

In merito alle suddette disposizioni, osserva che i richiami all'Autorità portuale dovrebbero essere riferiti all'Autorità di sistema portuale, in considerazione della recente riforma del settore operata con il decreto legislativo n. 169 del 2016.

Per quanto riguarda i benefici accordati alle imprese nuove e già esistenti che avviino un programma di attività imprenditoriali o di nuovi investimenti di natura incrementale nella ZES, ricorda che essi sono definiti dall'articolo 5 del decreto in esame. Essi consistono in semplificazioni amministrative e nella possibilità di utilizzare fino a 50 milioni di euro il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nelle regioni del Mezzogiorno, previsto dalla legge di stabilità 2016, fino al 31 dicembre 2020, a condizione che le imprese mantengano le attività nella ZES per almeno i cinque anni successivi al completamento dell'investimento e che esse non si trovino in stato di liquidazione o di scioglimento.

Il Capo III (articoli 6 - 9) introduce semplificazioni nelle procedure amministrative volte a velocizzare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo e a favorire la sottoscrizione di Contratti istituzionali di sviluppo. Ulteriori disposizioni riguardano la disciplina dell'amministrazione straordinaria e la classificazione dei rifiuti.

Il Capo IV (articoli 10 - 17) prevede ulteriori interventi per il Mezzogiorno e la coesione sociale, con riferimento a misure per facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi, per

contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, per fornire assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali per il conseguimento di più elevati livelli di coesione sociale, per superare situazioni di particolare degrado nelle aree di comuni caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri. Ulteriori articoli intervengono sulla disciplina del costo *standard* per studente universitario, sul risanamento ambientale da parte dell'amministrazione straordinaria ILVA, sulla proroga delle agevolazioni vigenti per investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico.

Complessivamente esprime un giudizio favorevole sul provvedimento e in particolare sugli articoli 4 e 5, sottolineando che la ZES potrebbe agevolare tra l'altro la costituzione di sistemi logistici integrati intorno ai porti, tema già emerso durante il dibattito sulla riforma delle Autorità di sistema portuale.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MANCUSO](#) (*AP-CpE-NCD*) esprime soddisfazione per il contenuto del disegno di legge in esame, specie per le norme sulle Zone economiche speciali che rientrano più direttamente nella competenza della Commissione. Osserva che le ZES, sperimentate da anni in varie parti del mondo, hanno dato in genere risultati molto positivi, tranne alcuni casi come quello della Cina dove hanno prodotto purtroppo anche gravi danni ambientali. Lo scopo di questi strumenti dovrebbe essere quello di valorizzare le vocazioni dei diversi territori superando i limiti e le contraddizioni dei progetti di sviluppo industriale del passato.

Con riferimento alla gestione delle ZES che l'articolo 4 affida al Presidente dell'Autorità di sistema portuale, ricorda che esistono disegni di legge già da tempo presentati che prevedono l'istituzione di due ZES nella regione Calabria, all'interno della nuova Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto.

Al di là della peculiarità di questa Autorità, che abbraccia i territori di due Regioni, ritiene inopportuno che il Presidente della stessa Autorità di sistema portuale possa coordinare due diverse ZES. Chiede quindi al relatore di inserire nel parere per la Commissione di merito un'osservazione sull'opportunità, in tali casi, di delegare la gestione di una delle ZES ricomprese nella circoscrizione ad un soggetto diverso dal Presidente dell'Autorità.

Il presidente [MATTEOLI](#) (*FI-PdL XVII*) concorda con la filosofia generale del provvedimento e, in particolare, con quella dell'istituzione delle Zone economiche speciali. Rileva tuttavia che la procedura di istituzione e la relativa organizzazione appaiono troppo burocratiche e farraginose, anche perché vedono il concorso di una pluralità eccessiva di soggetti. Suggerisce pertanto al relatore di segnalare nella proposta di parere la necessità di semplificare tali aspetti, per non rischiare una scarsa efficacia di queste misure.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (*PD*) ricorda che, nell'ambito del recente esame del disegno di legge n. 2853, di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, era stato affrontato anche il tema dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale. Sul punto giudica insoddisfacente la soluzione normativa adottata in quel provvedimento. Sottolinea che si tratta di comunque di un argomento di grande importanza, che risponde anche alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno e a quelle di coesione territoriale all'interno del Paese.

I servizi automobilistici interregionali attraverso le linee di pullman sono infatti spesso l'unico mezzo per supplire alla carenza di collegamenti ferroviari o aerei a lunga distanza tra le Regioni meridionali e il resto del Paese.

Ritiene essenziale che sul punto il Governo riapra un tavolo con tutti i soggetti interessati per il

riordino della disciplina di settore. Chiede quindi al relatore di valutare la questione anche ai fini del parere, preannunciando l'intenzione di presentare proposte emendative in tal senso al disegno di legge in esame presso la Commissione di merito.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) ricorda che, attualmente, le Zone economiche speciali nel mondo sono 2.400. Si tratta infatti di una formula che esiste da molti anni e che è ormai matura: l'Italia forse però si è mossa tardi. Occorre infatti capire se questo sia lo strumento giusto per favorire lo sviluppo locale delle Regioni meridionali. L'esigenza è certamente concreta, come dimostra il caso di Gioia Tauro, dove si parla da anni di istituire una ZES.

Si chiede però se il periodo minimo di 5 anni per il quale l'articolo 4 prevede l'obbligo di rimanere all'interno della ZES per poter fruire delle agevolazioni fiscali non sia troppo breve, paventando il rischio di imprenditori che si insedino in quelle zone solo per sfruttare le risorse pubbliche, per poi abbandonarle definitivamente, come già avvenuto in passato.

Illustra quindi la misura prevista dall'articolo 1 a favore dei giovani imprenditori (denominata "Resto al Sud"), rilevando che, anziché riservare le risorse ivi indicate a favore di aziende costituite in forma individuale o societaria, le stesse potrebbero essere meglio sfruttate destinandole alle persone fisiche.

Si sofferma poi su altri aspetti del provvedimento, tra cui in particolare l'articolo 14 che proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2018 i termini per l'effettuazione degli investimenti in beni strumentali con l'agevolazione dei cosiddetti "super ammortamenti". Critica tale proroga di un mese indicata nella suddetta disposizione, in quanto incoerente e dagli effetti evidentemente limitati.

Il relatore [FILIPPI](#) (PD) ringrazia tutti i colleghi per i preziosi spunti di riflessione forniti, dei quali terrà conto ai fini della stesura della proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Mancuso, si dichiara disponibile a segnalare la necessità di evitare interferenze e conflitti di interesse nella gestione quando vi siano più ZES ricomprese in una stessa Autorità di sistema portuale.

Fa però presente che la sfida della riforma delle Autorità di sistema portuale operata con il decreto legislativo n. 169 del 2016 è stata anche quella di fare di questi enti un volano di sviluppo intorno al porto che prescinda dai confini strettamente amministrativi delle singole Province o Regioni, in particolare nell'intento di costruire sistemi logistici in bacini territoriali più ampi.

Reputa senz'altro condivisibili le considerazioni del presidente Matteoli sulla necessità di semplificare alcuni adempimenti per la costituzione e la gestione delle ZES, mentre si dichiara disponibile a valutare anche eventuali richiami alle tematiche sollevate dal senatore Stefano Esposito ai fini del parere.

In risposta al senatore Cioffi, ritiene che le Zone economiche speciali possono essere ancora uno strumento utile per promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno. Esse infatti rappresentano semplicemente la cornice normativa e organizzativa all'interno della quale agevolare determinati investimenti, utilizzando misure già esistenti come il credito d'imposta. Per quanto riguarda la scelta di destinare le risorse direttamente alle persone fisiche anziché alle persone giuridiche, non crede che si tratti un aspetto rilevante, atteso che i fondi vanno comunque sempre ai soggetti che dovranno poi concretamente utilizzarli. L'importante è che vi sia una chiara assunzione di responsabilità in tale utilizzo, prevedendo a tal fine sistemi adeguati di rendicontazione dei risultati effettivamente conseguiti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,55.*



# 1.3.2.1.17. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 202 (pom.) del 27/09/2017

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 202**  
**MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2017**

*Presidenza del Presidente*  
**[MATTEOLI](#)**

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,05*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI ROMA, DOTTOR EUGENIO ALBAMONTE, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. [2575](#) (DELEGA PER TRACCIABILITA' AUTORI DI CONTENUTI NELLE RETI SOCIALI)*

## 1.3.2.1.18. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 341 (pom.) dell'11/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
MERCLEDÌ 11 OTTOBRE 2017  
341ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto ([n. 448](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1, commi da 217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il relatore [RANUCCI](#) (PD) illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (pubblicata in allegato), che tiene conto delle considerazioni emerse nel dibattito e delle indicazioni acquisite nel confronto con i principali soggetti interessati nonché nel corso delle odierne comunicazioni del Ministro Delrio.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere del relatore, che è approvata.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE (n. 449)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 18 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il relatore [RANUCCI](#) (PD) formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (pubblicata in allegato), sottolineando che anche questo testo tiene conto delle indicazioni fornite dai colleghi nel corso del dibattito.

Il senatore [CERVellini](#) (Misto-SI-SEL) preannuncia la sua astensione per la votazione sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(2575\)](#) BATTISTA ed altri. - Delega al Governo per garantire il conseguimento della tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione ha recentemente concluso un lungo ciclo di audizioni informative sul disegno di legge in titolo, nel corso del quale sono stati acquisiti importanti elementi conoscitivi.

Il relatore [RANUCCI](#) (PD) concorda con il Presidente e ritiene che, sulla base dei suddetti elementi conoscitivi, sia possibile predisporre emendamenti che consentano di integrare e migliorare il testo in esame.

Ove il Presidente e la Commissione concordino, trattandosi di una materia estremamente complessa, anche dal punto di vista tecnico, suggerisce di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno piuttosto ampio, invitando tutti i colleghi dei vari Gruppi a fornire il loro contributo per meglio disciplinare un tema di grande rilevanza sociale come quello degli autori che inseriscono contenuti non leciti sulle piattaforme delle reti sociali.



Il **PRESIDENTE**, accogliendo la richiesta del relatore, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per giovedì 26 ottobre, alle ore 12.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1638*

Il senatore **FILIPPI** (PD) informa che, a seguito di una riunione svolta insieme ai relatori del disegno di legge n. 1638 (delega per la riforma del codice della strada) con i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, potrebbero essere state finalmente individuate delle formulazioni emendative che potrebbero consentire di superare gran parte dei problemi di carattere finanziario riscontrati a suo tempo sul testo dalla Commissione Bilancio. Ove tale ipotesi fosse confermata, ritiene che la Commissione dovrebbe riprendere quanto prima l'esame del provvedimento.

Il **PRESIDENTE** assicura che, ove la Commissione Bilancio sia posta in condizione di esprimere un nuovo parere favorevole sul testo in esame, lo stesso verrà posto immediatamente all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 448

L'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato il nuovo testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (n. 448),

premessi che:

- lo schema di decreto in esame appare complessivamente apprezzabile, in quanto disegna un'architettura organica e coerente del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), che se correttamente e rapidamente attuata potrebbe fornire una risposta adeguata alle esigenze di modernizzazione ed efficientamento del settore, dopo la lunga e grave crisi degli anni passati;
- l'attuazione del SISTE, a lungo attesa da tutti gli operatori del settore, riveste infatti carattere strategico per un effettivo rilancio della nautica da diporto in Italia e dovrebbe pertanto essere

realizzata in tempi rapidi e, soprattutto, certi, accelerando anche l'adozione dei connessi atti amministrativi (in particolare i decreti ministeriali);

- ferma restando tale esigenza di velocizzazione, il termine del 1° ottobre 2017 indicato dall'articolo 13, comma 6, per l'avvio della nuova disciplina risulta chiaramente non praticabile, sia in quanto già decorso, sia perché troppo ravvicinato per consentire gli adeguamenti tecnici necessari. Occorre pertanto indicare una data successiva, adeguando corrispondentemente anche il termine del 1° ottobre 2019 previsto dal comma 1 dello stesso articolo 13, per il completamento delle operazioni di popolamento dell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto;
- l'introduzione del sistema telematico centrale deve naturalmente inserirsi e armonizzarsi nell'ambito della più generale riforma del settore della nautica da diporto prevista dalla legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante la delega per la revisione e integrazione del vigente codice della nautica da diporto (decreto legislativo 18 luglio 2015, n. 171), che tra i suoi principi e criteri direttivi ha anche quello del "coordinamento e armonizzazione della normativa in materia di nautica da diporto e di iscrizione delle unità da diporto, coniugando la semplificazione degli adempimenti formali posti a carico dell'utenza e delle procedure amministrative e di controllo" (articolo 2, comma 1, lettera a));
- in attuazione della suddetta delega il Governo ha presentato alle Camere lo schema di decreto legislativo di cui all'atto del Governo n. 461, attualmente anch'esso all'esame dell'8ª Commissione;
- appare quindi indispensabile assicurare un effettivo coordinamento, formale e sostanziale, tra la disciplina specifica del nuovo sistema telematico centrale e quella generale del settore della nautica da diporto, armonizzando in particolare le modifiche al codice della nautica da diporto apportate dal presente schema di decreto, con quelle apportate al medesimo codice dall'atto del Governo n. 461, in modo da ottenere, al termine del processo di riforma, un testo organico e coerente del nuovo codice, superando definitivamente per il settore della nautica da diporto l'attuale sistema documentale di tipo cartaceo, in favore di quello telematico;

sottolineato che nell'attuazione del nuovo sistema telematico centrale occorre temperare da un lato l'esigenza di certezza dei dati riguardanti le unità da diporto e dei relativi controlli, dall'altro la necessità di semplificare il più possibile gli adempimenti burocratici a carico degli utenti;

considerati gli elementi informativi forniti dai rappresentanti del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera, dai rappresentanti delle principali organizzazioni del settore della nautica da diporto e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

tenuto conto delle osservazioni formulate dalle Commissioni consultive;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

- all'articolo 13, siano apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "1° ottobre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020";
- b) al comma 2, le parole: "30 settembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";
- c) al comma 3, le parole: "1° ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2018";
- d) al comma 4, lettere a) e b), le parole: "1° ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2018";
- e) al comma 6, le parole: "1° ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2018";

- dopo l'articolo 13, sia inserito il seguente:

*"ART. 13-bis  
(Coordinamento con la legge 7 ottobre 2015, n. 167)*

*1. Il Governo assicura la coerenza delle disposizioni del presente decreto con i principi e i criteri direttivi della legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, con particolare riguardo al coordinamento formale e sostanziale delle modifiche da apportare al medesimo codice e al relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146.";*

e con le seguenti osservazioni:

- in relazione all'articolo 5, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di ampliare quanto più possibile il novero dei soggetti che possono essere abilitati a svolgere le funzioni di Sportello telematico del diportista (STED), assicurando in ogni caso, per ragioni di semplificazione, trasparenza ed efficienza amministrativa, la piena interoperabilità tra la rete informatica del Sistema telematico centrale della nautica da diporto e quella della Motorizzazione civile;
- al fine di assicurare una sollecita partenza del nuovo sistema, assuma il Governo tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i tempi di emanazione dei vari provvedimenti amministrativi richiesti per l'attuazione (come i decreti ministeriali), con particolare riferimento a quelli di cui agli articoli 4, comma 3 (personale per la gestione del SISTE), 7, comma 1 (modulistica degli STED), 8, comma 6 (scarto d'archivio della documentazione) e 13 comma 5 (dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione);
- ferma restando l'impostazione generale dello schema, valuti infine il Governo la possibilità di introdurre ulteriori elementi di semplificazione e snellimento delle procedure, per quanto concerne gli adempimenti burocratici posti a carico dell'utenza.

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 449

L'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE (n. 449),

premesso che il suddetto schema di decreto è volto a introdurre nell'ordinamento italiano una nuova disciplina in materie di equipaggiamento marittimo, recependo la legislazione europea in materia (direttiva 2014/90/UE);

rilevata l'urgenza del provvedimento, dato l'avvio della procedura d'infrazione europea n. 2016/0773, il 23 novembre 2016, per mancato recepimento della citata direttiva 2014/90/UE, la cui scadenza era prevista per il 18 settembre 2016;

valutate positivamente le misure di cui allo schema di decreto in esame, volte a perfezionare i meccanismi di applicazione ed esecuzione della normativa europea in materia di equipaggiamento marittimo, garantendo l'applicazione armonizzata a livello europeo dei requisiti dettati dall'Organizzazione marittima internazionale;

apprezzate le finalità del provvedimento, volto a garantire la libera circolazione nel mercato interno degli equipaggiamenti marittimi, i requisiti essenziali di sicurezza che questi devono rispettare, la sicurezza in mare, la tutela della pubblica incolumità e dei consumatori nonché la protezione ambientale;

tenuto conto delle osservazioni formulate dalle Commissioni consultate;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

- fermo restando il rispetto delle disposizioni stabilite dall'Unione europea per la verifica di conformità dell'equipaggiamento marittimo, adotti il Governo tutte le misure necessarie per semplificare quanto più possibile gli adempimenti burocratici a carico degli operatori economici, adempimenti che dovrebbero comunque essere proporzionati e tali da evitare oneri superflui per gli operatori economici, sia che siano richiesti dalle amministrazioni pubbliche competenti, sia che siano richiesti dagli organismi notificati;
- sempre al fine di semplificare e di assicurare una rapida entrata in vigore della nuova disciplina, provveda il Governo ad emanare in tempi brevi e comunque non oltre i termini previsti nello schema di decreto in esame, gli ulteriori atti amministrativi necessari per l'attuazione, con particolare riguardo ai decreti interministeriali di cui agli articoli 27, comma 2 (sulle modalità di vigilanza del mercato), e 35, commi 3 e 5 (sulle tariffe per lo svolgimento dei servizi);
- assicuri il Governo adeguati controlli sull'osservanza delle norme, rafforzando l'attività ispettiva, con particolare riguardo alla corretta applicazione delle deroghe alle procedure ordinarie di conformità di cui agli articoli 31, 32 e 33, anche al fine di prevenire possibili abusi o aggiramenti delle norme stesse;
- adotti il Governo i provvedimenti necessari per esercitare una specifica e attenta vigilanza sull'equipaggiamento marittimo posto a bordo delle imbarcazioni che effettuano escursioni turistiche giornaliere con passeggeri, con particolare riferimento alla presenza e all'adeguatezza delle prescritte dotazioni di sicurezza.

e con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 6, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la locuzione "non è vietata" con una formulazione idonea a chiarire quale sia la condotta consentita e quella vietata;
- all'articolo 7, comma 3, appare necessario chiarire se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia chiamato ad adottare una disciplina di carattere generale o se debba invece, di volta in volta, fissare requisiti di equivalenza soddisfacenti con riguardo agli equipaggiamenti già presenti in una nave non UE che viene poi iscritta nei registri nazionali;
- all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, in tema di marchio di conformità, appare opportuno chiarire a quale altro equipaggiamento si riferisce la locuzione ivi contenuta ("la marcatura di conformità non è apposta su alcun altro equipaggiamento");
- all'articolo 18, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di espungere l'inciso "e successive modificazioni disposte in sede europea", atteso che la disciplina è adesso recata da una norma interna;
- all'articolo 22, comma 1, valuti il Governo l'opportunità, per fini di semplificazione procedurale, di prevedere che la domanda di autorizzazione per gli organismi di valutazione della conformità sia acquisita da entrambi i Ministeri interessati (infrastrutture e sviluppo economico), senza però far gravare un duplice onere di trasmissione a carico del soggetto interessato.

## 1.3.2.1.19. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 346 (pom.) del 31/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2017  
346ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[MATTEOLI](#)

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante revisione e integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE (461-bis)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [RANUCCI](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, precisando che si tratta del nuovo testo dello schema di decreto legislativo recante revisione ed integrazione del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005. Come previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 167 del 2015, il Governo, esaminati i pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari sul primo testo dello schema, è infatti tenuto a ritrasmettere alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle Commissioni stesse. In proposito, rileva che il nuovo schema recepisce quasi tutte le condizioni contenute nei pareri espressi sullo schema precedente dalle Commissioni parlamentari e che le differenze, a parte quelle derivanti da coordinamenti di carattere testuale, attengono ad aspetti secondari, che non inficiano l'impostazione del provvedimento indicata nei pareri delle Commissioni parlamentari, che il Governo ha anzi pienamente condiviso.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere del relatore, che è approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati ulteriori ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato). Auspica pertanto che la Commissione, acquisiti i prescritti pareri delle Commissioni consultive, possa riprendere rapidamente l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(2575) BATTISTA ed altri. - Delega al Governo per garantire il conseguimento della tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati una serie di emendamenti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato).

Cede quindi la parola ai senatori interessati ad illustrarli.

Il relatore [RANUCCI](#) (PD) chiede di dare per illustrati gli emendamenti a sua firma.

Il senatore [BATTISTA](#) (Art. I-MDP) fa suo ed illustra l'emendamento 1.1, che prolunga da 12 a 24 mesi il periodo per l'esercizio della delega contenuta nel disegno di legge. Fa altresì suo e illustra l'emendamento 1.10, che prevede un doppio parere da parte delle Commissioni parlamentari

competenti sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i rimanenti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 ([n. 455](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera f), 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è stato trasmesso il parere del Consiglio di Stato sull'atto del Governo in titolo, mentre deve ancora essere acquisito il prescritto parere della Conferenza Unificata.

Il relatore [FILIPPI](#) (PD) auspica che la Conferenza si pronunci in tempi rapidi in modo da consentire alla Commissione di concludere l'esame del provvedimento, compatibilmente con il calendario dei lavori parlamentari legati all'imminente inizio della sessione di bilancio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 461-BIS

L'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione e integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE (n. 461-*bis*),

premessi che:

- il provvedimento in esame contiene il nuovo testo, approvato nel secondo esame preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 27 ottobre, dello schema di decreto legislativo recante revisione ed integrazione del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- l'articolo 1, comma 4, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, prevede infatti che il Governo, esaminati i pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari sul primo testo dello schema, ritrasmetta alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle Commissioni stesse;

rilevato che:

- il nuovo testo recepisce quasi tutte le condizioni contenute nei pareri espressi sullo schema precedente dalla Commissione 8ª del Senato e dalla Commissione IX della Camera dei deputati, rispettivamente in data 24 e 25 ottobre 2017;
- a parte le differenze derivanti da coordinamenti di carattere testuale, le condizioni non recepite o recepite in modo parziale attengono ad aspetti secondari, che non inficiano l'impostazione generale del provvedimento indicata nei pareri delle Commissioni parlamentari, che il Governo ha pienamente condiviso;

esprimendo particolare apprezzamento per il fatto che:

- risulta accolta la condizione che prevedeva il coordinamento normativo tra la riforma generale del codice della nautica da diporto, recata dal precedente schema di decreto, e la disciplina del nuovo Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (articolo 1, commi da 217 a 222), avendo il Governo aggiornato esplicitamente le norme del codice con i riferimenti al SISTE, alle sue articolazioni operative e alla informatizzazione delle procedure di iscrizione e gestione documentale delle unità da diporto, fatta salva la necessaria fase transitoria;
- è stata altresì recepita, tra le osservazioni del parere della Commissione 8ª, quella relativa alla definizione di requisiti psico-fisici che consentano il rilascio ed il rinnovo delle patenti nautiche anche alle persone con disabilità motoria e sensoriale;
- preso atto della prescritta intesa con la Conferenza unificata, intervenuta in data 26 ottobre 2017,

esprime parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1638](#)

**G/1638/6001/8**

[PANIZZA](#), [ERAVEZZI](#)

Il Senato,



premessi che:

l'introduzione dei reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, avvenuta con la legge 23 marzo 2016, n. 41 e in vigore dal 25 marzo 2016, si iscrive nell'ambito di un intervento normativo ispirato ad implementare la normativa sanzionatoria in tema di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme della circolazione;

mentre è condivisibile l'impianto della norma rispetto alla disciplina sanzionatoria legata al reato di omicidio stradale o lesioni cagionate sotto l'effetto di stupefacenti, ebbrezza o guida pericolosa, vi è forte preoccupazione per la pena prevista dalla legge n. 41 del 2016, per chi cagioni lesioni personali stradali gravi, commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti o per guida pericolosa;

si ricorda che con il termine «lesioni personali gravi» si intende l'incapacità di attendere le ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;

la sopracitata eventualità è punita con la revoca della patente per 5 anni e la reclusione da 3 mesi ad 1 anno, escludendo la possibilità di applicare la pena alternativa della multa;

considerato che:

sia gli autisti di professione, che agli altri utenti della strada che abitualmente utilizzino il mezzo per lavoro o per fini privati, può capitare di provocare un incidente determinando lesioni gravi (ad esempio un colpo di frusta) e la revoca della patente per un tempo così lungo appare una vera e propria condanna a morte, tanto per un imprenditore, quanto per chiunque utilizzi un veicolo per lavorare,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare tale nuova disciplina sanzionatoria, prevedendo pene meno severe per chi cagioni lesioni personali stradali ma non si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, né guidi in maniera pericolosa.

**G/1638/6002/8**

[MALAN](#)

Il Senato,

nel corso dell'esame dell'Atto Senato n. 1638,

impegna il Governo,

nell'ambito dell'attuazione della delega di cui all'articolo 2, a non introdurre norme volte a restringere in modo generalizzato l'accesso dei veicoli a motore alle strade sterrate al di sotto di una determinata larghezza.

## Art. 1

**1.6001**

[SCIBONA](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».*

**1.6002**

[SCIBONA](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «sette mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

## Art. 2

**2.6001**

[MALAN](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «riorganizzazione» inserire le seguenti: «nell'ambito dei criteri di cui alle lettere seguenti».*

**2.6002**

[PANIZZA, FRAVEZZI](#)

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome dai rispettivi statuti speciali e dalle*

relative norme di attuazione;».

**2.6003**

[MALAN](#)

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «semplificazione», inserire le seguenti: «nell'ambito dei criteri di cui alle altre lettere del presente articolo».*

**2.6004**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera c), aggiungere il seguente periodo: «nonché della semplificazione e riorganizzazione dell'attività amministrativa degli enti proprietari delle strade nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione della pubblicità e delle autorizzazioni al transito dei trasporti dei veicoli eccezionali lungo le strade di propria competenza;».*

**2.6005**

[MALAN](#)

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «trazione animale», inserire le seguenti: «senza introdurre misure che ostacolino la circolazione della generalità dei veicoli».*

**2.6006**

[CIOFFI](#)

*Al comma 1, lettera d), al numero 1), premettere il seguente:*

«01) disposizioni volte ad introdurre l'obbligo di dotazione nei sistemi di ritenuta per i bambini, di un apposito dispositivo di allarme anti-abbandono;».

**2.6007**

[MALAN](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «la riduzione dei limiti di velocità» con le seguenti: «una revisione dei limiti di velocità che tengano conto delle esigenze di tutti i veicoli».*

**2.6008**

[MALAN](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: «promozione e diffusione» aggiungere le seguenti: «e non attraverso misure volte a ostacolare gli altri mezzi».*

**2.6009**

[MALAN](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 5), dopo le parole: «agli anni quattordici» aggiungere le seguenti: «tenendo conto dell'esigenza di non aggravare eccessivamente i costi per tali tipi di veicoli ed evitando misure che ostacolino gli altri tipi di veicoli».*

**2.6010**

[SCIBONA](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con l'introduzione dell'obbligo per i conducenti di biciclette di indossare, nelle ore notturne, giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità».*

**2.6011**

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che favoriscano l'accesso delle biciclette alle corsie riservate ai mezzi pubblici, ove tale misura non rechi intralcio o pericolo».*

**2.6012**

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che favoriscano, ove possibile, l'accesso in sicurezza delle biciclette alle corsie riservate ai mezzi pubblici».*

**2.6013**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

«9-bis) previsione che i sistemi di ritenuta per i bambini devono essere equipaggiati con un

dispositivo di allarme anti-abbandono rispondente alle specifiche tecnico-costruttive stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

**2.6014**

[STEFANO ESPOSITO](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 11), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché consentendo l'accesso di motocicli di potenza non inferiore a 5KW, se azionati da motore elettrico».*

**2.6015**

[FILIPPI](#)

*Al comma 1, lettera d), dopo il numero 12), aggiungere il seguente:*

«12-bis) l'introduzione di specifiche misure destinate, nell'ambito del servizio di trasporto automobilistico privato, a disciplinare le modalità di identificazione dell'autovettura e del nominativo dell'autista da parte della clientela in modo confrontabile con i dati forniti dall'applicazione mobile utilizzata per la prenotazione del servizio;».

**2.6016**

I RELATORI

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) integrare l'articolo 149 del codice della strada, prevedendo una distanza non inferiore a metri 1,5 per sorpassare i velocipedi».

**2.6017**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «della segnaletica», aggiungere le seguenti: «secondo un criterio unitario e omogeneo, anche riferito alla segnaletica già installata al momento dell'entrata in vigore della presente legge;».*

**2.6018**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: «la costruzione e la tutela delle strade», inserire le seguenti: «ivi comprese le canalizzazioni delle acque meteoriche sulla sede».*

**2.6019**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) il riordino e l'aggiornamento della disciplina che consente alle amministrazioni comunali di assentire nei centri abitati la collocazione di impianti pubblicitari o di comunicazione, ivi compresi quelli digitali e a messaggio variabile, anche associati ad elementi di arredo urbano e di servizio, compatibilmente con le esigenze della viabilità;».

**2.6020**

[SCIBONA](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) il riordino e l'aggiornamento della disciplina relativa alla collocazione nei centri abitati di impianti pubblicitari o di comunicazione, ivi compresi quelli digitali e a messaggio variabile, anche associati ad elementi di arredo urbano e di servizio, secondo modalità e caratteristiche tecniche che garantiscano la massima sicurezza per la viabilità;».

**2.6021**

[MATTEOLI](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) la possibilità per i Comuni, sentiti gli organi della tutela della natura competenti alle aree del rispettivo territorio e sentito il parere delle Federazioni/associazioni interessate alla viabilità fuoristradistica motorizzata, di procedere alla individuazione e classificazione delle strade locali quali sentieri, mulattiere e tratturi accessibili al solo transito dei pedoni, velocipedi e animali, lasciando le strade vicinali, i sentieri di collegamento e le strade a fondo naturale accessibili ai veicoli a motore, eccetto i tratti che non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste e siano stati

assimilati a sentieri accessibili al solo transito pedonale, ciclabile e animale».

**2.6022**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: «ai bordi della carreggiata» con le seguenti: «ai bordi delle carreggiate urbane» e dopo le parole: «di pericolo per» inserire la seguente: «biciclette».*

**2.6023**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «stabilendo altresì adeguate sanzioni per la mancata rimozione dei limiti o divieti di dissuasione di percorrenza o di velocità temporanei dal termine della causa che li ha generati;».*

**2.6024 (testo 2)**

[SOLLO](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

*«2-bis) la revisione della normativa vigente in materia di pubblicità sulle strade, al fine di consentire in ogni caso l'ammissibilità di segni orizzontali reclamistici temporanei, piatti, da posizionare sulle aree pedonali ovvero sui marciapiedi e che non interferiscano con la regolare viabilità stradale».*

**2.6024**

[SOLLO](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

*«2-bis) disposizioni specifiche di modifica all'articolo 51 del codice, volte a garantire in ogni caso l'ammissibilità di segni orizzontali reclamistici temporanei, che non interferiscono con la viabilità stradale, piatti, posizionati sulle aree pedonali ovvero sui marciapiedi;».*

**2.6025**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera e), numero 4), aggiungere le parole: «nonché criteri volti alla regolamentazione degli interventi di ripristino delle barriere stradali danneggiate e di mantenimento in efficienza di quelle esistenti, soprattutto se installate in ambienti particolarmente aggressivi, anche tenendo conto delle esigenze delle utenze deboli;».*

**2.6026**

I RELATORI

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*«g-bis) previsione della istituzione dell'Albo nazionale dei soccorritori stradali di veicoli, intendendo per attività di soccorso stradale di veicoli l'attività di assistenza agli automobilisti in difficoltà per avaria o incidente, finalizzata al recupero e al trasporto del veicolo fino al più vicino deposito, ovvero in luogo dove sia possibile custodire lo stesso o intervenire per eventuali riparazioni, e individuando con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della presente legge, i requisiti, regolamentari e tecnici per l'iscrizione all'Albo;».*

**2.6027**

I RELATORI

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*«g-bis) introduzione di una disciplina per la regolamentazione del servizio di soccorso stradale;».*

**2.6028**

[MALAN](#)

*Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «facilitando l'accesso, anche on line, alla documentazione relativa alle infrazioni da parte di coloro che sono colpiti dalle sanzioni per garantire il diritto alla difesa».*

**2.6029**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera n), dopo il punto 1) aggiungere il seguente:*

«1-bis) previsione che l'individuazione dei soggetti ai quali affidare il servizio di recupero, custodia ed acquisto di veicoli, oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca, nel rispetto del massimo contenimento della spesa a carico dell'erario, sia effettuata nell'ambito dei soggetti iscritti nell'albo dei soccorritori stradali che abbiano la disponibilità di un area di deposito;».

**2.6030**

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#)

*Al comma 1, lettera n), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-bis) che ai reati di cui all'articolo 590-bis del codice penale non consegua la sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada;».

**2.6031**

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#)

*Al comma 1, lettera n), dopo il numero 5) inserire il seguente:*

«5-bis) l'aggravamento delle sanzioni per l'uso scorretto durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ed elettronici, quali *smartphone*, computer portatili, *notebook*, *tablet* e dispositivi analoghi non direttamente al servizio della guida, ovvero per l'uso di cuffie sonore, anche prevedendo l'introduzione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida già in occasione della prima violazione;».

**2.6032**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera n), al numero 8), aggiungere le seguenti parole: «prevedendo più gravi sanzioni per chi utilizza, durante la guida, apparecchi radiotelefonici, cuffie sonore, *tablet*, *smartphone* o videogiochi, nonché la sospensione della patente di guida anche in caso di prima infrazione».*

**2.6033**

[MALAN](#)

*Al comma 1, lettera p), alinea, dopo le parole: «ricorso al prefetto», inserire le seguenti: «senza aggravio di costi per il ricorrente».*

**2.6034**

[MALAN](#)

*Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 2).*

**2.6035**

[MALAN](#)

*Al comma 1, lettera p), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) prevedere l'obbligo di procedere all'audizione dell'interessato ai soli casi in cui l'interessato fornisca per iscritto fondati motivi per la sua richiesta;».

**2.6036**

[MALAN](#)

*Al comma 1, lettera p), dopo il numero 4), inserire il seguente:*

«4-bis) il divieto di uso di procedure automatizzate per il respingimento dei ricorsi tali da escludere l'esame del contenuto da parte di persone;».

**2.6037**

[BERGER](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#)

*Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: «compresi i veicoli di interesse storico e collezionistico» con le seguenti: «compresi i veicoli e le macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico.».*

**2.6038**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: «e collezionistico» con le seguenti: «collezionistico, e pubblicitari.».*

**2.6039**

[MATTEOLI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:*

«z-bis) possibilità per i veicoli a motore impegnati in competizioni motoristiche autorizzate svolte su strada, ovvero che circolano sulla strada per operazioni di trasferimento da o verso percorsi di gara di competizioni motoristiche o raduni amatoriali autorizzati dalle competenti federazioni sportive riconosciute dal CONI, limitatamente ai percorsi autorizzati o ai tragitti più brevi indicati dagli organizzatori, di esporre, in luogo della targa ordinaria, una targa sostitutiva costituita da un pannello autocostruito che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo, prevedendo:

1) un pannello avente sfondo giallo, cifre e lettere nere e dimensioni identiche alla targa che sostituisce, con collocazione tale da garantire la visibilità e la posizione richiesta per le targhe di immatricolazione;

2) la presenza a bordo del veicolo di adeguata documentazione, rilasciata da soggetti autorizzati dalle competenti federazioni sportive, che attesta la partecipazione alle competizioni sportive o ai raduni e, in caso di trasferimento stradale, indica anche il percorso o l'itinerario consentito;

3) l'utilizzo della targa sostitutiva in occasione di trasferimento stradale per allenamenti da parte di piloti o atleta munito di adeguata documentazione, da esibire in occasione di controlli, dimostrante l'avvenuta autorizzazione della propria federazione di appartenenza e l'effettiva appartenenza alla federazione stessa;

4) l'applicazione delle suddette disposizioni, in quanto compatibili anche per le targhe dei ciclomotori;

5) l'applicazione di adeguate sanzioni in caso di impiego o collocazione difforme della targa sostitutiva rispetto ai criteri di cui alla presente lettera».

**2.6040**

I RELATORI

*Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:*

«z-bis) previsione della possibilità, per i proprietari di veicoli di interesse storico o collezionistico iscritti negli specifici registri ed a spese dei proprietari stessi, di ottenere il rilascio dei documenti del veicolo con il numero di targa di prima immatricolazione e di una targa identica a quella originale di prima immatricolazione per materiale utilizzato, dimensioni e caratteristiche, assicurando la gestione dei relativi adempimenti, anche per conto degli uffici della motorizzazione civile, da parte degli uffici del PRA sulla base delle risultanze di istituto, e fissando che assicurino l'integrale copertura dei costi del servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

**2.6041**

[BERGER](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#)

*Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:*

«z-bis) previsione di considerare appartenenti alle categoria di veicoli con caratteristiche atipiche di cui all'articolo 60 del nuovo codice della strada, le macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico».

**2.6042**

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [PANIZZA](#)

*Al comma 1, dopo la lettera cc), aggiungere la seguente:*

«cc-bis) revisione delle disposizioni in materia di esenzione del pedaggio autostradale per i veicoli adibiti ad attività di soccorso, comprendendo tra i servizi pubblici di soccorso soggetti all'esenzione sia i veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, quelli delle Aziende Unità Sanitarie locali della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, quelli del Corpo forestale della Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e quelli della

Protezione civile della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Alla copertura dell'onere, pari a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

**2.6043**

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [PANIZZA](#)

*Al comma 1, dopo la lettera cc), aggiungere la seguente:*

«cc-bis) estendere le disposizioni di cui al D.P.R 495/92, articolo 373, comma 2, lettera d), anche ai veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco. Alla copertura dell'onere, pari a 30.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

**2.6044**

[BERGER](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#)

*Al comma 1, dopo la lettera ee), inserire la seguente:*

«ee-bis) previsione della possibilità del trasporto di cose in conto proprio anche con un veicolo munito della autorizzazione prescritta di trasporto di cose per conto terzi secondo quanto previsto dall'articolo 88 del nuovo codice della strada».

**2.6045**

[MALAN](#)

*Al comma 1, dopo la lettera ee), inserire la seguente:*

«ee-bis) introduzione di sanzioni per coloro che lasciano sulla sede stradale segnali di limiti di velocità per lavori oltre il tempo di realizzazione degli stessi;».

**2.6046**

[MALAN](#)

*Al comma 1, dopo la lettera ee), inserire la seguente:*

«ee-bis) previsione espressa del fatto che per la notifica delle sanzioni non fa fede l'invio dall'ufficio postale ma il ricevimento da parte dell'interessato o il recapito dell'avviso presso la residenza;».

**2.6047**

[ARACRI](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'articolo 10 del codice della strada prevedendo, in particolare:

- 1) la riduzione a 92 t della massa massima complessiva consentita nelle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) del codice della strada;
- 2) il rilascio dei nulla osta alla circolazione mediante la regola del silenzio assenso, salvo esplicito e motivato rifiuto da parte dell'Ente tenuto al rilascio del nulla osta, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta;
- 3) l'obbligo per gli enti titolari e gestori di eseguire in proprio tutte le verifiche tecniche sulle opere d'arte e manufatti in dotazione, con divieto di delegarne il compimento al soggetto che richiede autorizzazione al trasporto».

**2.6048**

[ARACRI](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

«l-bis) inserimento di una disciplina omogenea della durata della sosta sul territorio nazionale

degli autobus che effettuano servizi occasionali di trasporto internazionale di viaggiatori su strada fissando un limite massimo di dieci giorni;

*l-ter*) inserimento di misure di salvaguardia previste dall'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 al fine di vietare che durante la sosta di cui alla lettera *l-bis*) venga effettuata dai medesimi autobus attività di cabotaggio sul territorio nazionale».

**2.0.6000**

**VACCARI**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 2, la lettera *a*) è sostituita dalle seguenti:

"*a*) effettuare l'operazione di pesatura e relativa registrazione del peso del singolo veicolo fuori uso ricevuto, prima di procedere alle operazioni per la messa in sicurezza;

*a-bis*) effettuare entro quindici giorni le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5; solo dopo aver eseguito tutte le operazioni per la messa in sicurezza, al veicolo fuori uso identificato con il CER 16 01 04\* deve essere attribuito il CER 16 01 06";

*b*) al comma 2, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

"*e-bis*) il centro di raccolta deve produrre una specifica attestazione della corretta e completa esecuzione delle operazioni di cui all'allegato I punti 5, 6 e 7. Il rilascio di tale attestazione libera l'impresa che effettua le operazioni di frantumazione dalle responsabilità penali, civili e amministrative connesse alla corretta gestione del veicolo fuori uso".

*c*) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I rifiuti identificati con i CER 16 01 06, 16 01 17, 16 01 18 e 16 01 22 devono essere trattati esclusivamente presso impianti che effettuano operazioni di frantumazione e che sono in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 o EMAS e di certificazione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

*d*) all'Allegato I, punto 8, sostituire il punto 8.4 con il seguente:

"8.4 Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione sono codificate e pesate e devono riportare tutte le informazioni necessarie per una adeguata tracciabilità ambientale, fiscale ed amministrativa. Sono stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego"».

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE**

N. [2575](#)

Art. 1

**1.1**

**SCIBONA, CIOFFI, BATTISTA**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

**1.2**

**IL RELATORE**

*Al comma 1, sostituire le parole: «conseguimento della» con le seguenti: «miglioramento delle possibilità di».*

**1.3**

**IL RELATORE**

*Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire le parole: «prevedere l'introduzione di» con la seguente: «introdurre», sopprimere la*



*parola: «anche» e sostituire la parola: «internet;» con le seguenti: «internet:*

1) favorendo l'adozione da parte dei fornitori di servizi di connettività del protocollo di comunicazione IPv6, in modalità atte a garantire la tracciabilità dell'identità dell'intestatario degli indirizzi assegnati;

2) adottando sistemi di accesso che favoriscano l'identificazione degli utenti di reti *wi-fi* cosiddette aperte, quali procedure di autenticazione basate sull'invio di un codice al numero di cellulare indicato dall'utente;

3) introducendo congrue limitazioni al numero di utenti che possono condividere contemporaneamente il medesimo indirizzo IP durante la navigazione su *Internet*, assegnato dal fornitore di servizi di accesso a *internet*;

4) promuovendo, d'intesa con il Garante per protezione dei dati personali, la sperimentazione di modalità di registrazione sicura dell'indirizzo IP di destinazione e/o della porta sorgente durante le connessioni a *internet*, presso un campione selezionato di fornitori di servizi di accesso alla rete, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale;».

#### 1.4

[SCIBONA](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedere che la normativa in materia di conservazione dei dati di traffico garantisca la tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali da parte dell'autorità competente;».

#### 1.5

IL RELATORE

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «rendere certa ed efficace» con la seguente: «favorire».*

#### 1.6

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

«b-bis) prevedere l'obbligo, per i fornitori di servizi di *social media*, di inserire nei contratti stipulati con gli utenti residenti in Italia una clausola con la quale si specifichi che tutti i dati relativi agli accessi e all'attività dell'utente sulla piattaforma saranno trattati in conformità alle norme previste dall'ordinamento vigente in Italia, stabilendo che il Paese di residenza degli utenti si presume sulla base della localizzazione dell'indirizzo IP della connessione di accesso;

b-ter) rafforzare i controlli per contrastare il fenomeno delle utenze fittizie per l'accesso a *internet*, prevedendo obblighi di segnalazione specifici e differenziati a carico rispettivamente degli operatori che forniscono i servizi di accesso, mediante rete fissa o mobile e con qualsiasi sistema di pagamento, e dei loro rivenditori e rappresentanti;

b-quater) semplificazione e snellimento degli adempimenti burocratici legati alla procedura giudiziaria di richiesta e acquisizione dei dati di connessione in Italia e all'estero, anche attraverso l'estensione dell'utilizzo delle modalità telematiche, ferme restando le garanzie previste dall'ordinamento vigente per la formazione delle prove, anche ai fini della loro validità processuale;».

#### 1.7

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

#### 1.8

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni dalla data della ricezione» con le seguenti: «sessanta giorni dalla data di trasmissione».*

#### 1.9

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».*

**1.10**

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [BATTISTA](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».*

**1.11**

IL RELATORE

*Al comma 4, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni».*

**1.12**

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi di cui al comma 1 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie».

**1.13**

IL RELATORE

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dalla presente legge mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».*

**1.14**

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere, infine, il seguente:*

«5-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredate di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura».

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2575  
**XVII Legislatura**

---

Delega al Governo per garantire il conseguimento della tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali

**Titolo breve:** *delega per tracciabilità autori di contenuti nelle reti sociali*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 216 \(pom.\)](#)

5 dicembre 2017

**Sottocomm. pareri**

Attività

Esito: Non  
ostativo

Parere destinato  
alla Commissione  
**8<sup>a</sup> (Lavori  
pubblici,  
comunicazioni)**

Esito: Non  
ostativo **su  
emendamenti**

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 216 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017  
216ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[PALERMO](#)

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

**(2835) Deputato VERINI ed altri. - Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nuovamente assegnato alla Commissione giustizia per la discussione in sede deliberante, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(2922) Deputato Anna ASCANI ed altri. - Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 1.7 propone di formulare un parere contrario, in quanto la proposta, nell'effettuare un rinvio al codice del Terzo Settore, adottato con il decreto legislativo n. 117 del 2017, in luogo dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge n. 106 del 2016, appare incongrua sotto il profilo del corretto rapporto tra fonti normative.

Sui restanti emendamenti, infine, propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2575) BATTISTA ed altri. - Delega al Governo per garantire il conseguimento della tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali**

(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(438) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare**

(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.



Concorda la Sottocommissione.

***(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute,***  
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COLLINA** (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

